

ORIGINALE

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 11 AGOSTO 2016
ad ore 20,30

Il giorno **UNDICI** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILASEDICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 9340 dd. 04.08.2016).

Presenti n. 16 Consiglieri, i signori:

1. GOTTARDI MATTIA Sindaco
2. ANTOLINI ROBERTO.....Presidente del Consiglio
3. FAILONI MARIOAssessore
4. ZAMBONI ROBERTO Assessore
5. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
6. PAROLARI ROMINA..... Assessore
7. STEFANI ROBERTO.....Consigliere
8. MARCHIORI SIMONE.....Consigliere
9. ARMANI ALBERTO Consigliere
10. SCALFI LUCA Consigliere
11. FERRARI MANUELA Consigliere
12. DORNA LUCA Consigliere
13. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
14. ACCILI ADRIANO..... Consigliere
15. ROGNONI ALESSANDRO Consigliere
16. MALACARNE MICHELE..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:

1. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
2. PIRONI ANNA..... Consigliere

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Antolini , nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 11 AGOSTO 2016

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2016.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza dei gruppi Laboratorio per l'Alternativa, Tione/Saone domani e Civitas Saone dd. 26 luglio 2016 sulla necessità di previsione e realizzazione di giochi e strutture dedicate anche a bambini con disabilità nei parchi gioco del Comune di Tione.
4. Mozione dei gruppi Laboratorio per l'Alternativa, Tione/Saone domani e Civitas Saone dd. 30 luglio 2016 avente ad oggetto: "Istituzione dell' "Ufficio Europa" con un esperto di finanziamenti europei".
5. Comunicazione al Consiglio dell'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui ai sensi della nuova normativa contabile (deliberazione Giunta comunale n. 135 dd. 30.06.2016).
6. Ratifica deliberazione giuntale n. 134/2016 dd. 30.06.2016 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 (3° provvedimento) - Urgente".
7. Ratifica deliberazione giuntale n. 145/2016 dd. 19.07.2016 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 (4° provvedimento) - Urgente".
8. Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. – controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
9. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 (5° provvedimento.)
10. Approvazione del Bilancio pluriennale 2016/2018 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
11. Art. 14 della L.P. 16.06.2006 n. 3 – "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". Approvazione proposte di modifica dello Statuto della Comunità delle Giudicarie.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2016.

Constatato il numero legale il Presidente apre la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Alberto Armani e Adriano Accili.

Si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente del 30 giugno 2016. Il verbale viene approvato con n. 15 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 1 astenuto (Manuela Ferrari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti



Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza dei gruppi Laboratorio per l'Alternativa, Tione/Saone domani e Civitas Saone dd. 26 luglio 2016 sulla necessità di previsione e realizzazione di giochi e strutture dedicate anche a bambini con disabilità nei parchi gioco del Comune di Tione.

La Consigliera Giovanna Scandolari dà lettura dell'interpellanza, posta agli atti e di seguito riportata.

Il Sindaco afferma che nell'ambito dei lavori di realizzazione del parco si è tenuto conto dello "sbarriamento" della struttura e si è creata una struttura accessibile a tutti.

Per quanto riguarda i singoli giochi evidenzia che ci possono essere giochi fruibili anche a portatori di disabilità, evidenziando che ci sono disabilità anche molto diverse, ci sono diversità nei fruitori e c'è sensibilità in questo campo da parte dell'Amministrazione.

La Consigliera Scandolari afferma che ora si vede in molti casi che vengono realizzati giochi con ampia fruibilità. Trova che sia un bel biglietto da visita avere un parco bello e fruibile. E' un peccato che per tutta l'estate non sia utilizzabile il parco centrale.

Il Sindaco afferma che ci sono diversi parchi a Tione e questo permette di utilizzare gli altri. Non era fattibile non fare i lavori in estate. Se si fa ci sono anche questi aspetti.



INTERPELLANZA

(ai sensi dell'art.65 del Regolamento interno del consiglio comunale)

Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini

OGGETTO: Interpellanza sulla necessità di previsione e realizzazione di giochi e strutture dedicate anche a bambini con disabilità nei parchi gioco del Comune di Tione.

“La civiltà di una società si vede anche dall’attenzione verso i più fragili “; affermazione questa che ci fa pensare alla necessità di installare, almeno in uno dei parchi gioco del Comune di Tione , giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini, anche quelli con disabilità.

Un parco così dotato costituisce un’importante risorsa , poiché giocando insieme sarà più semplice conoscersi ed apprezzarsi nelle proprie diversità, aggregando e coinvolgendo tutti i bambini, con e senza disabilità, garantendo a tutti il diritto al gioco.

Sarebbe un bel biglietto da visita per il Comune di Tione di Trento e , questo sì, un vero *“incremento per l’appeal e la capacità di attrazione degli spazi pubblici”*, vedere nel principale parco giochi di Piazza Battisti, protagonista ora di un pesante intervento di riqualificazione urbanistica e architettonica, l’inserimento di un’ area gioco accessibile a tutti i bambini.

- **Si interpella il Sindaco** per chiedere se quanto da noi proposto sia già stato previsto nei lavori di riqualificazione del Parco adiacente al Municipio e/o se vi sia la volontà di prevedere un intervento in tal senso.

Cordiali saluti



Alessandro Rognoni

Adriano Accili

Anna Pironi

Giovanna Scandolari

Michele Malacarne

Tione di Trento, 26.07.16



Punto 4 all'O.d.G.

OGGETTO: Mozione dei gruppi Laboratorio per l'Alternativa, Tione/Saone domani e Civitas Saone dd. 30 luglio 2016 avente ad oggetto: "Istituzione dell' "Ufficio Europa" con un esperto di finanziamenti europei".

Il Consigliere Alessandro Rognoni dà lettura della mozione, posta agli atti e di seguito riportata.

Il Sindaco preannuncia che la maggioranza esprimerà voto contrario.

Ciò premesso motiva che i trasferimenti sono grandemente diminuiti, peraltro si è riusciti a trovare altre modalità di finanziamento, porta come esempi la Biblioteca, la palestra della scuola media, la piazza Centrale, l'acquedotto montano.

Quindi si sono trovate soluzioni alternative al calare dei finanziamenti indifferenziati tramite "budget" della PAT.

La figura specifica proposta rispetto al dimensionamento della "Busa" non si giustifica per i costi.

La PAT ha un Ufficio Europa, oltre alla PAT ha provato il Comune di Trento che si è dato una risorsa (su oltre un migliaio di dipendenti).

Non crede che sia una prospettiva fattibile, ha approfondito la questione con dipendenti dell'Ufficio della PAT e con il Sindaco di Trento ma trova che il settore sia particolare e che non abbia grande successo. L'Italia ricava dall'UE meno di quello che versa, anche perché ha meno capacità di accedere a quei fondi per una serie di motivi anche normativi (es. progetti in comune tra più Stati). La PAT ne ha approfittato soprattutto nel campo dell'agricoltura e utilizza circa il 95% delle risorse. Inoltre vi sono anche altri aspetti, quali l'impossibilità di assumere per il blocco delle assunzioni e la difficoltà di pensare a collaborazioni esterne.

Il Consigliere Rognoni ribadisce che l'idea è nata partendo dalle esperienze di altri Comuni, in particolare del Sud, e dell'Università. Trova che comunque sia necessario allargarsi, collaborare con altri Comuni, anche oltre la Busa, per cercare di trovare finanziamenti anche attraverso queste strade.

Il Sindaco risponde che non vi è chiusura in questo senso, però non vi sono figure specifiche né all'interno né in altri Enti.

L'ufficio PAT ha competenza e può essere utilizzato e il Sud ha una realtà diversa.

La mozione viene quindi posta ai voti:

voti favorevoli n. 4 (Scandolari, Accili, Rognoni, Malacarne), voti contrari n. 12, su n. 16 Consiglieri presenti, palesemente espressi.

La mozione non viene approvata.





MOZIONE

(ai sensi dell'art.67 del Regolamento interno del consiglio comunale)

**Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini**

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL' "UFFICIO EUROPA" CON UN ESPERTO DI FINANZIAMENTI EUROPEI.

PREMESSO CHE:

- il comune di Tione riceverà sempre meno trasferimenti da parte della Provincia Autonoma di Trento per la gestione dei servizi dell'ente e per la promozione di attività di sviluppo sul territorio;
- finora non sono state trovate soluzioni alternative che possano arginare tale criticità;

CONSIDERATO CHE:

- in questa fase di incertezza sarebbe strategico dotarsi di un esperto in grado di reperire nuove opportunità tramite la perfetta conoscenza delle fonti d'informazione, sia nella fase di gestione e rendicontazione delle attività finanziate con fondi europei.
- tale figura potrebbe essere condivisa anche con altri comuni limitrofi allargando le potenzialità e i benefici sul territorio;
- rappresenterebbe la figura chiave per aprirci sempre di più ad un mondo globalizzato e in continua evoluzione, supportando anche le aziende sul territorio;

SI IMPEGNA IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE:

- a dialogare con altri Sindaci dei comuni limitrofi per discutere delle potenzialità di tale figura in ambito sovracomunale;
- ad istituire la figura dell'Euoproject Manager, di un esperto in dinamiche e gestione delle iniziative finanziate dall'UE;
- a capire se tale figura potrà essere individuata all'interno degli organici dei rispettivi comuni o attraverso la collaborazione con professionisti esterni.

Cordiali saluti

Alessandro Rognoni *A. Rognoni*

Adriano Accili *Adriano Accili*

Anna Pironi *Anna Pironi*

Giovanna Scandolari *Giovanna Scandolari*

Michele Malacarne _____



Tione, 30-07-2016

Punto 5 (punto 10 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 22/2016 dd. 11.08.2016

OGGETTO: Approvazione del Bilancio pluriennale 2016/2018 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che con precedente deliberazione n. 18/2016 dd. 30 giugno 2016 si è proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

Rilevato che con la predetta deliberazione si stabiliva di rinviare ad una successiva seduta l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 con riferimento alle annualità 2017 e 2018, causa la presenza nel pluriennale di non corrette previsioni 2017 e 2018 relativamente agli oneri finanziari.

Udita la relazione in merito alla formazione del bilancio pluriennale 2016 – 2018 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento e dato atto che si è già approvato il bilancio di previsione 2016.

Atteso che il bilancio di previsione annuale 2016 e triennale 2016 – 2018 dell'Azienda Servizi Municipalizzati è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento in data 13.06.2016 ed è pervenuto a questo Comune in data 17.06.2016 e successivamente la parte pluriennale relativa al 2017 e 2018 è stata rettificata e riapprovata dal Consiglio di Amministrazione nella forma corretta in data 1 luglio 2016.

Esaminato il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, corredato dalle relazioni del Direttore e del Revisore dei Conti e presentati all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale in adempimento all'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati.

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati vigente ed in particolare l'art. 27.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che viene posta in votazione, in conseguenza dell'emendamento approvato di cui sopra, l'approvazione del bilancio di previsione A.S.M. per il 2016, con rinvio a futura seduta dell'approvazione delle annualità 2017 e 2018 del pluriennale.

Mediante votazione palese, espressa peralzata di mano, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 16
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 4 (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari)

D E L I B E R A

1. **di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza e secondo le specificazioni di cui in premessa, il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa nella seduta del 1 luglio 2016 nei seguenti importi riassuntivi, dando atto che con propria precedente deliberazione n. 18/2016 dd. 30.06.2016 si era già proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016:

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.829.900,00	3.935.100,00	3.971.300,00
PROVENTI FINANZIARI	27.700,00	34.500,00	22.500,00
PROVENTI STRAORDINARI	10.000,00	25.000,00	15.000,00
TOTALE RICAVI	3.867.600,00	3.994.600,00	4.008.800,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.529.300,00	3.598.600,00	3.516.500,00
ONERI FINANZIARI	81.000,00	75.000,00	60.000,00
SVALUTAZIONI	-	-	
ONERI STRAORDINARI	50.000,00	75.000,00	75.000,00
IMPOSTE	207.300,00	246.000,00	357.300,00
TOTALE COSTI	3.867.600,00	3.994.600,00	4.008.800,00
DIFFERENZA	0	0	0

2. **di prendere atto** che nessun utile e nessuna perdita di esercizio sono previsti nel bilancio pluriennale di previsione di cui sopra.
3. **di dare atto** che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 5

INTERVENTI

Si stabilisce di anticipare il punto 10 dell'ordine del giorno.

Sono presenti il Presidente, il Direttore ed il Responsabile Amministrativo di ASM.

Prende la parola il Presidente di ASM che relaziona sulle modifiche relative agli esercizi 2017 e 2018, che sono state apportate al fine di correzione degli errori, essenzialmente materiali, segnalati dalla minoranza consiliare nella passata seduta.

Evidenzia quindi le modifiche effettuate a correzione degli errori di cui alla precedente versione del bilancio pluriennale con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

I Consiglieri Michele Malacarne ed Alessandro Rognoni prendono atto che gli errori sono stati corretti.

Punto 6 (punto n. 5 all'O.d.G.)

OGGETTO: Comunicazione al Consiglio dell'avvenuto riaccertamento straordinario dei residui ai sensi della nuova normativa contabile (deliberazione Giunta comunale n. 135 dd. 30.06.2016).

Relaziona l'Assessore Mario Failoni spiegando che è stato necessario procedere ai sensi della nuova normativa contabile. Il riaccertamento è previsto dalla nuova normativa ed è stato fatto, come previsto, con deliberazione giuntale. Spiega con un esempio come si è proceduto con riferimento alle opere pubbliche evidenziando cosa si porta a residuo e cosa si riporta a competenza.
Il Consiglio prende atto.

Punto n. 7 (punto n. 6 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 23/2016 dd. 11.08.2016

OGGETTO: Ratifica deliberazione giunta n. 134/2016 dd. 30.06.2016
avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e
di cassa del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 (3°
provvedimento) - Urgente".

GUA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giunta n. 134/2016 dd. 30.06.2016, avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 - (3° provvedimento) - Urgente", assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, integralmente richiamata e allegata in copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori e minori spese ed alle maggiori entrate, che pareggiano nell'importo di € 3.200,00.=.

Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione di tale provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.

Atteso che trattasi del 2° provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2016.

Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giunta in narrativa ai sensi del citato art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per la stessa.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare conclusione alla relativa pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano il cui esito ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti	n. 16
- voti favorevoli	n. 16
- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 0

accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente eletti;

delibera

1. di **ratificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, la deliberazione giuntale n. 134/2016 dd. 30.06.2016, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, avente come oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 (3° provvedimento) - Urgente", variazioni che pareggiano nell'importo di € 3.200,00.=, originati da maggiori e minori spese e da maggiori entrate, come da prospetti relativi allegati in copia alla presente.
2. di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e viene pubblicata all'albo per dieci giorni consecutivi.
3. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**delle **maggiori entrate** in confronto agli stanziamenti del Bilancio

Risorsa	DENOMINAZIONE		Ammontare delle previsioni di		Maggiori entrate in	Stanziamento risultante in conto	
	capitolo di Bilancio	Risorsa	capitolo di Bilancio	capitolo		cap. (col. 5+7)	Risorsa (col. 6+8)
1	2	3	4	5	7	9	10
4031965	1144	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni nel settore sociale	Contributo PAT Agenzia del Lavoro per interventi a sostegno delle famiglie - Intervento 19 - Zone montane e centro abitato	€ 66.000,00	€ 2.200,00	€ 68.200,00	€ 68.200,00
					€ 2.200,00		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
 N. 23/2016 DD. 11/08/2016
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Diego Viviani)



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROSPETTO

delle nuove o maggiori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

Programma	DENOMINAZIONE		Ammontare delle previsioni di competenza		Maggiori spese	Stanziamento risultante in conto				
	Intervento	capitolo di Bilancio	capitolo	Intervento		capitolo (col. 5+7)	Intervento (col. 6+8)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2100405	3652	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	Interventi a sostegno delle famiglie - Intervento 19 - zone montane	€ 136.000,00	€ 136.000,00	€ 3.200,00	€ 139.200,00	€ 139.200,00	€ 139.200,00
			TOTALE		€		€ 3.200,00			



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~ CONSILIARE
N. 23/2016 DD. 11.08.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Diego Viviani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**delle *minori* spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

Programma	Intervento	capitolo di Bilancio	DENOMINAZIONE		Ammontare delle previsioni di competenza		Minori spese	Stanziamento risultante in conto	
			Intervento	capitolo di Bilancio	capitolo	Intervento		capitolo (col. 5-7)	Intervento (col. 6-8)
1	2	3		4	5	6	7	9	10
3	2050106	3337	Incarichi professionali esterni	Progetto gestione prestito con tecnologia RFID - Biblioteca comunale	€ 63.000,00	€ 74.500,00	€ 1.000,00	€ 62.000,00	€ 73.500,00
			TOTALE				€ 1.000,00		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
 N. 23/2016 DD. 2016
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Diego Viviani)



Punto n. 7

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni spiegando che si tratta di una variazione di bilancio necessaria per aumentare le ore relative all'Intervento 19.

Punto 8 (punto n. 7 all'OdG)

Deliberazione n. 24/2016 dd. 11.08.2016

OGGETTO: Ratifica deliberazione giunta n. 145/2016 dd. 19.07.2016 avente ad oggetto "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 (4° provvedimento) - Urgente".

GUA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giunta n. 145/2016 dd. 19.07.2016, avente ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio annuale per l'esercizio 2016 - (4° provvedimento) - Urgente", assunta dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, integralmente richiamata e allegata in copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori spese ed alle maggiori entrate, che pareggiano nell'importo di € 23.000,00.=.

Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l'assunzione di tale provvedimento da parte della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.

Atteso che trattasi del 3° provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta comunale in via d'urgenza relativo all'esercizio finanziario 2016.

Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giunta in narrativa ai sensi del citato art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 6 comma 4 D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e dato atto che è rispettato il termine di 60 giorni per la stessa.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare conclusione alla relativa pratica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;


Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Mediante votazione palese espressa per alzata di mano il cui esito ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti	n. 16
- voti favorevoli	n. 12

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**delle **maggiori entrate** in confronto agli stanziamenti del Bilancio

Risorsa	DENOMINAZIONE				Maggiori entrate in			Stanziamento risultante in conto	
	capitolo di Bilancio	Risorsa	capitolo di Bilancio	capitolo	Ammontare delle previsioni di	Risorsa	cap. (col. 5+7)	Risorsa (col. 6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
4031900	NUOVO 1121.07	Trasferimenti sul Fondo per gli Investimenti Comunali	Fondo investimenti comunali - Budget 2016	-	€ 259.354,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 282.354,00	
					€	€ 23.000,00			



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
24/2016 DD. M.O.S. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Diego Viviani)

COMUNE DI TRENTO

PROSPETTO

delle nuove o maggiori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

Programma	Intervento	capitolo di Bilancio	DENOMINAZIONE		Ammontare delle previsioni di competenza		Maggiori spese	Stanziamento risultante in conto	
			Intervento	capitolo di Bilancio	capitolo	Intervento		capitolo (col. 5+7)	Intervento (col. 6+8)
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
3	2040205	3251	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 23.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
			TOTALE				€ 23.000,00		

ALLEGATO N. 4 DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE



26/2016 DU. 11-08-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Diego Viviani)

Punto n. 8

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni spiegando che si tratta di una variazione urgente per acquisti relativi ad arredi scolastici e altri interventi relativi alle scuole, al fine di terminare la sistemazione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Punto n. 9 (punto n. 8 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 25/2016 dd. 11.08.2016

OGGETTO: Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. – controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2016 del 29.03.2016;

RILEVATO che nessun responsabile dei servizi ha segnalato debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICORDATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 135/2016 del 30.06.2016 provvedeva al riaccertamento straordinario dei residui reimputando all'esercizio 2016 residui attivi per € 3.382.061,25 e residui passivi di parte corrente per € 59.685,98 e di parte capitale per € 3.629.379,98 e determinava il Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2016 da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 di complessivi € 307.004,71 di cui € 59.685,98 relativi alla parte corrente e € 247.318,73 relativi alla parte capitale;

PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento appena richiamato veniva rideterminato il risultato di amministrazione per l'esercizio 2015, alla data del 1° gennaio 2016, per effetto dell'attività di riaccertamento straordinario, in € 367.911,35, dando atto che, nell'allegato (Allegato 5/2 del D.lgs 118/2011) alla stessa deliberazione sono state individuate le quote accantonate, destinate e vincolate, nonché l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATA l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, fatta salva la possibilità di provvedere ad ulteriori integrazioni entro i limiti di legge previsti dall'attuale normativa;

RITENUTO di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in euro 31.100,00 e accantonato nel risultato di amministrazione in euro 24.485,82;

RILEVATO CHE dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o impreveduti;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28

maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2001 dd. 05.03.2001 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico –amministrativa e contabile espressi dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli. n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari) e n.0 contrari, espressi per alzata di mano da n 16 Consiglieri presenti,

d e l i b e r a

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2016 e pluriennale 2016 – 2018 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui;
- 3) **DI DARE ATTO** che, come dimostrato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessario l'adozione di misure di riequilibrio:
 - All.1) prospetto equilibrio generale;
 - All.2) prospetto equilibrio economico;
 - All.3) prospetto vincolo di finanza pubblica;
- 3) **DI DARE ATTO** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
- 6) **DI DICHIARARE** con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari), e n. 0 contrari espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L.

7) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - EQUILIBRIO GENERALE AL 31.07.2016 -

	2016
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ -
Avanzo di amministrazione vincolato	€ -
Fondi pluriennali vincolati	€ 307.004,71
	€ 307.004,71

PARTE I^ - ENTRATA


Titolo I - Entrate Tributarie	€ 1.399.906,00
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia	€ 1.065.309,00
Titolo III - Entrate Extra - Tributarie	€ 1.879.810,00
Titolo IV - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e per riscossione di crediti	€ 6.644.049,25
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 5.000.000,00
Titolo VI - Entrate per partite di giro	€ 1.726.500,00
TOTALE ENTRATE	€ 18.022.578,96

PARTE 2^ - SPESA

Titolo I - Spese correnti	€ 4.513.781,98
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 6.652.121,98
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	€ 5.130.175,00
Titolo IV - Spese per partite di giro	€ 1.726.500,00
TOTALE SPESE	€ 18.022.578,96

Allegato alla deliberazione consiliare n. 125 dd. 11.8.2016

Il Segretario Generale


(dott. Diego Viviani)

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - EQUILIBRIO ECONOMICO AL 31.07.2016 -

	2016
<i>Avanzo di amministrazione non vincolato</i>	€ -
<i>Avanzo di amministrazione vincolato</i>	€ -
<i>Fondo pluriennale vincolato parte corrente</i>	€ 59.685,98
	€ 59.685,98


PARTE I^ - ENTRATA

Titolo I - Entrate Tributarie	€ 1.399.906,00
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia	€ 1.065.309,00
Titolo III - Entrate Extra - Tributarie	€ 1.879.810,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 4.345.025,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	€ 239.246,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 4.643.956,98

PARTE 2^ - SPESA

Titolo I - Spese correnti	€ 4.513.781,98
	€ -
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	€ 130.175,00
TOTALE SPESE	€ 4.643.956,98

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 125 dd. 11.8.2016
 Il Segretario Generale

 (dott. Diego Viviani)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (secondo gli schemi autorizzatori)		COMPETENZA BILANCIO 2016
A)	Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+) 59.685,98
B)	Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+) 247.318,73
C)	Titolo 1 - Entrate tributarie	(+) 1.399.906,00
D)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+) 1.065.309,00
E)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+) 1.879.810,00
F)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+) 6.644.049,25
G)	ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (G=C+D+E+F)	(+) 10.989.074,25
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 4.513.781,98
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 31.100,00
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3)	(+) 4.482.681,98
I1)	Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 6.652.121,98
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+) 0,00
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(+) 6.652.121,98
L)	SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (L=H+I)	(+) 11.134.803,96
M)	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA (M=A+B+G-L)	(+) 161.275,00

Punto n. 9 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si è verificata la correttezza degli equilibri di bilancio e la loro salvaguardia.

Punto n. 10 (punto n. 9 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 26/2016 dd. 11.08.2016

OGGETTO: Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 (5° provvedimento.)

CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il relatore riferisce che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a nuove o maggiori spese per l'esercizio corrente, alle quali non si può far fronte né con storni né con prelevamenti dal fondo di riserva;

Riferisce anche che durante il corrente esercizio si sono riscontrate maggiori e minori entrate in confronto alle previsioni attive del bilancio;

Sulla base della proposta formulata dalla Giunta Comunale e della relazione dell'Ufficio di ragioneria comunale, il relatore fa presente che pertanto si rende necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio di competenza stesso:

	2016	2017	2018
Le maggiori entrate (Allegato A) ammontano complessivamente a	€ 178.500,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Le minori spese (Allegato D) ammontano complessivamente a	€ - ,00	€ 2.000,00	€ ,00
TOTALE delle variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del passivo	€ 178.500,00	€ 72.000,00	€ 70.000,00
Le maggiori spese (Allegato B) ammontano complessivamente a	€ 159.578,00	€ 2.000,00	€ ,00
Le minori entrate (Allegato C) ammontano complessivamente a	€ 18.922,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE delle variazioni in diminuzione dell'attivo e in aumento del passivo	€ 178.500,00	€ 72.000,00	€ 70.000,00

Dato atto che viene modificato il Bilancio pluriennale relativamente agli esercizi 2017 e 2018, come da allegati prospetti A2017), B2017, C2017), D2017, A2018) e C2018);

Dato atto che si intende modificare la descrizione del capitolo di spesa nr. 522 intervento 1010505 da "quota spesa Consorzio Servizio Vigilanza Boschiva UC Tione

– giro interno” a “quota spesa gestione associata Servizio Vigilanza Boschiva UC Tione – giro interno”;

Dato atto che si intende modificare la descrizione del capitolo di entrata nr. 330 risorsa 3020960 da “proventi rilascio autorizzazioni raccolta funghi UC Tione” a “proventi rilascio autorizzazioni raccolta funghi”;

Dato atto che viene modificato il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento relativo all’anno 2016 come da prospetto agli atti d’ufficio;

Dato atto inoltre che con la presente deliberazione viene modificato il programma generale delle opere pubbliche allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare nr. 3/2016 dd. 29.03.2016, conformemente al presente provvedimento;

Considerato che la presente delibera di variazione modifica il bilancio pluriennale 2016-2018 e che viene aggiornato anche il bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, redatto ai fini conoscitivi;

Considerato inoltre che vengono modificati nei termini finanziari previsti con il presente provvedimento i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 ed indicati a fianco di ciascun intervento di cui agli allegati B), D), B2017) e D2017);

Vista l’urgenza di procedere per poter disporre a bilancio 2016 degli stanziamenti di spesa necessari ad affrontare le spese urgenti;

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del relatore ;

Vista la proposta di sistemazione del Bilancio di previsione di competenza per l’esercizio in corso, predisposta dalla Giunta Comunale;

Visto il T.U. approvato con D.P.G.R. 28.05.99 n.4/L;

Visto l’art.6 D.P.G.R. 27.10.99 n. 8/L;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Con voti: favorevoli **n. 12**, contrari **n. 0**, astenuti **n. 4** (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari) su **n. 16** Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente eletti;

delibera

1. Di introdurre, per i motivi sopra esposti, le *variazioni alle previsioni attive e passive* del bilancio per l’esercizio in corso, quali risultano dagli allegati A), B) e C), facenti parte integrante della presente deliberazione;

2. Di dare atto che viene modificato il Bilancio pluriennale relativamente agli esercizi 2017 e 2018, come da allegati prospetti A2017), B2017, C2017), D2017, A2018) e C2018);
3. Di modificare la descrizione del capitolo di spesa nr. 522 intervento 1010505 da "quota spesa Consorzio Servizio Vigilanza Boschiva UC Tione – giro interno" a "quota spesa gestione associata Servizio Vigilanza Boschiva UC Tione – giro interno";
4. Di modificare la descrizione del capitolo di entrata nr. 330 risorsa 3020960 da "proventi rilascio autorizzazioni raccolta funghi UC Tione" a "proventi rilascio autorizzazioni raccolta funghi";
5. Di dare atto che la presente deliberazione di variazione modifica il bilancio pluriennale 2016-2018 e che viene aggiornato anche il bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, redatto ai fini conoscitivi;
6. Di dare atto che viene modificato il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento relativo all'anno 2016, agli atti d'ufficio;
7. Di dare atto che viene modificato il programma generale delle opere pubbliche allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare nr. 3/2016 dd. 29.03.2016;
8. Di dare atto che vengono modificati, nei termini finanziari previsti con il presente provvedimento, i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2016/2018 ed indicati a fianco di ciascun intervento di cui agli allegati B), D), B2017) e D2017);
9. Di dare atto che la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari) , viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
10. Di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**delle **maggiori entrate** in confronto agli stanziamenti del Bilancio

Risorsa	DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza		Maggiori entrate in conto		Stanziamento risultante in conto	
		Risorsa	Risorsa	Risorsa	Risorsa		Risorsa
0	Avanzo di Amministrazione	€	-	€	20.440,00	€	20.440,00
1010002	Imposta Immobiliare Semplice	€	1.368.506,00	€	54.000,00	€	1.422.506,00
1010004	Tassa sui servizi indivisibili	€	3.000,00	€	1.350,00	€	4.350,00
1010011	Imposta Municipale Propria da attività di liquidazione ed accertamento anni precedenti	€	9.000,00	€	13.250,00	€	22.250,00
2050530	Contributi e trasferimenti dalla Regione	€	7.000,00	€	15.000,00	€	22.000,00
2050535	Contributi e trasferimenti da Comuni ed unioni di Comuni	€	23.000,00	€	3.940,00	€	26.940,00
3020960	Proventi dalla gestione dei boschi	€	179.500,00	€	14.200,00	€	193.700,00
3020980	Proventi dalla gestione di beni diversi	€	119.300,00	€	8.260,00	€	127.560,00
4042500	Trasferimenti di capitale dalla Regione	€	11.000,00	€	1.120,00	€	12.120,00
4042505	Trasferimenti di capitale da aziende locali di pubblici servizi	€	24.850,00	€	16.150,00	€	41.000,00
4042530	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	€	964.176,31	€	28.528,00	€	992.704,31
4052715	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€	26.000,00	€	2.262,00	€	28.262,00
				€	178.500,00		

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Diego Viviani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**

delle nuove o maggiori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

Programmi	DENOMINAZIONE		Ammontare delle previsioni di competenza		Maggiori spese in conto		Stanziamento risultante in conto	
	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento
1	1010203	Prestazioni di servizi	€	147.283,98	€	3.000,00	€	150.283,98
1	1010503	Prestazioni di servizi	€	96.276,50	€	14.550,00	€	110.826,50
1	1010505	Trasferimenti	€	-	€	17.650,00	€	17.650,00
1	1010601	Personale	€	242.820,00	€	10.730,00	€	253.550,00
1	1010811	Fondo di riserva	€	9.800,00	€	22.678,00	€	32.478,00
1	1030103	Prestazioni di servizi	€	79.450,00	€	3.200,00	€	82.650,00
4	1080101	Personale	€	187.945,00	€	9.710,00	€	197.655,00
4	1080203	Prestazioni di servizi	€	160.000,00	€	30.000,00	€	190.000,00
1	2010501	Acquisizione di beni immobili	€	480.167,47	€	15.000,00	€	495.167,47
3	2050206	Incarichi professionali esterni	€	47.000,00	€	3.382,00	€	50.382,00
3	2060201	Acquisizione di beni immobili	€	10.759,68	€	10.000,00	€	20.759,68
4	2080101	Acquisizione di beni immobili	€	1.910.154,47	€	10.000,00	€	1.920.154,47
4	2090307	Trasferimenti di capitale	€	67.615,98	€	1.600,00	€	69.215,98
4	2090605	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	€	5.000,00	€	8.078,00	€	13.078,00
		TOTALE	€		€	159.578,00	€	

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Diego Viviani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**

delle *minori entrate* in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza

Risorsa	DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza		Stanziamiento risultante in conto
		Risorsa	Minori entrate in conto	
2020235	Fondo Perequativo	€ 230.107,00	€ 6.922,00	223.185,00
3041105	Dividendi di società	€ 35.200,00	€ 12.000,00	23.200,00
	TOTALE		€ 18.922,00	

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Diego Viviani)



COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO***delle maggiori entrate in confronto agli stanziamenti del Bilancio 2017*

DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza 2017	Maggiori entrate in conto	Stanziamento risultante in conto
Risorsa	Risorsa	Risorsa	Risorsa
0	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€	€ 70.000,00	€
		€ 70.000,00	


IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dot. Diego Viviani)

2017

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO***delle nuove o maggiori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza 2017*

Programma	Intervento	DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza 2017		Maggiori spese in conto		Stanziamento risultante in conto	
			Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento
1	1030103	Prestazioni di servizi	€	79.450,00	€	2.000,00	€	81.450,00
		TOTALE	€		€	2.000,00		

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Diego Viviani)

2016

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO***delle minori entrate in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza 2017*

DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza 2017		Minori entrate in conto	Stanziamiento risultante in conto
	Risorsa	Risorsa		
Risorsa		Risorsa	Risorsa	Risorsa
0 Fondo pluriennale vincolato	€	140.000,00	€ 70.000,00	70.000,00
TOTALE			€ 70.000,00	

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dot. Diego Viviani)

2017

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO***delle minori spese in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza 2017*

Programma		DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza 2017	Minori spese presunte in conto	Stanziamento risultante in conto
	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento	Intervento
I	1010811	Fondo di Riserva	€ 20.230,00	€ 2.000,00	€ 18.230,00
		TOTALE		€ 2.000,00	

2017



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Diego Vignani)

COMUNE DI TIONE DI TRENTO**PROSPETTO**delle **maggiori entrate** in confronto agli stanziamenti del Bilancio 2018

DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza 2018		Maggiori entrate in conto	Stanziamento risultante in conto
Risorsa	Risorsa	Risorsa	Risorsa	Risorsa
0	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00
Fondo pluriennale vincolato			€ 70.000,00	
			€ 70.000,00	

2018


IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Diego Viviani)

COMUNE DI TRENTO**PROSPETTO***delle minori entrate in confronto agli stanziamenti del bilancio di competenza 2018*

DENOMINAZIONE	Ammontare delle previsioni di competenza 2018		Minori entrate in conto	Stanziamiento risultante in conto
	Risorsa	Risorsa		
Risorsa		Risorsa	Risorsa	Risorsa
0 Fondo pluriennale vincolato	€	140.000,00	€ 70.000,00	70.000,00
TOTALE			€ 70.000,00	

IL SEGRETARIO GENERALE

(Bott. Diego Viviani)

2017

Punto 10

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni informando che si è reso necessario operare una serie di variazioni, ad esempio per acquisto dei defibrillatori per le strutture sportive, inoltre per la manutenzione e l'ammodernamento della Caserma dei Vigili del Fuoco, sono lavori che si fanno ogni anno, quest'anno si è pensato ad una pensilina per le protezioni delle bocche di lupo, per evitare infiltrazioni.

Altre voci sono giri interni (es. per Vigilanza boschiva e taglio prati) altre riguardano anticipazioni del TFR ad alcuni dipendenti, altre sono connesse a necessità varie che emergono durante l'anno.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 27/2016 dd. 11.08.2016

OGGETTO: Art. 14 della L.P. 16.06.2006 n. 3 – “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”. Approvazione proposte di modifica dello Statuto della Comunità delle Giudicarie.

DV

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Nel 2010 è stato approvato lo Statuto della Comunità delle Giudicarie, redatto secondo le indicazioni contenute nella legge provinciale 3 del 2006;

Con la legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12 e con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, è stata modificata in modo sostanziale la legge provinciale 3 del 2006 ed è quindi necessario adeguare lo Statuto della Comunità;

Considerato che i commi 5 e 6 dell'articolo 14 della legge provinciale 3 del 2006 riportano che *“Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità” e che Lo statuto prevede: a) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto di quanto previsto dal capo V ter; b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere; c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza; c bis) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte; a tal fine è possibile prevedere l'istituzione della conferenza dei sindaci con funzioni propositive e consultive”;*

Dato atto che le principali novità introdotte riguardano le competenze dell'Ente (art. 8), l'esercizio in forma associata delle funzioni dei Comuni (art. 9 bis), le aree geografiche (art. 12 bis), gli Organi della Comunità (artt. 15 e seguenti), le modalità di elezione degli Organi della Comunità (artt. 17 quater e seguenti) ed il processo partecipativo (artt. 17 decies e seguenti);

Ritenuto che la Conferenza dei Sindaci costituisce imprescindibile organismo di coordinamento e raccordo tra l'attività della Comunità e quella dei Comuni;

Preso atto che il comma 4 bis dell'articolo 14 della legge provinciale 3 del 2006 prevede che *“Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione”;*

Considerato che il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 3 del 2006 prevede che lo statuto della Comunità sia approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti e ritenuto opportuno applicare detta regola anche alle sue modifiche;

Atteso che la proposta di modifica allo Statuto della Comunità delle Giudicarie è stata approvata, ad unanimità, con deliberazione n. 20 dd. 29.06.2016 del Consiglio della Comunità;

Preso atto che il punto 4) del dispositivo della suddetta deliberazione prevede che *“lo Statuto (...) diverrà esecutivo qualora approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità delle Giudicarie e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dall’art. 36 del medesimo Statuto”*;

Vista la nota prot. n.7369 dd. 06.07.2016 con la quale la Comunità delle Giudicarie ha trasmesso la deliberazione n. 20 dd. 29.06.2016 del Consiglio della Comunità;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la bozza di Statuto, redatta sia con le modifiche evidenti (allegato A) che come testo complessivamente risultante (allegato B), proposta in attuazione delle novità normative introdotte dalla legge provinciale 12 del 2014;

Considerato che la stesura del documento è stata oggetto di un percorso condiviso, come illustrato sopra;

Vista la stesura vigente della L.P. 3/2006;

Uditi gli interventi dei Consiglieri e riportati nel verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile dell’istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dato atto che non vi è rilevanza contabile;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Malacarne), astenuti n. 3 (Accili, Rognoni, Scandolari), su n. 16 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse ed in adeguamento delle novità introdotte dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12 e dalla legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, la proposta di modifica dello Statuto della Comunità delle Giudicarie con deliberazione del Consiglio della Comunità delle Giudicarie n. 20 dd. 29.06.2016, secondo quanto evidenziato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto 1, il testo definitivo dello Statuto è quello riportato nell’Allegato B) della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che lo Statuto di cui ai precedenti punti 1) e 3) diverrà esecutivo qualora approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità delle Giudicarie e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dall’articolo 36 del medesimo Statuto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità delle Giudicarie;

5. di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Malacarne), astenuti n. 3 (Accili, Rognoni, Scandolari), su n. 16 Consiglieri presenti, immediatamente esecutiva, ai sensi 79 comma 4 del TULLRROC 01.02.2005 n.3/L, al fine di trasmettere la stessa quanto prima alla Comunità delle Giudicarie;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Comunità delle Giudicarie

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~GIUNTALE~~
CONSILIARE
N.27..... DD.11.8.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

STATUTO

della

Comunità delle Giudicarie

Il Membro Designato

Michela Simoni

Il Presidente

Giorgio Butterini

Il Segretario generale .

Michele Carboni

TESTO CON MODIFICHE EVIDENTI

Allegato A alla deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 dd. 29.06.2016

Handwritten text on the right margin, possibly a page number or reference.

Handwritten text on the right margin, possibly a date or signature.

Faint, illegible text centered on the page, possibly a title or header.

<i>Preambolo</i>	pag. 7
TITOLO I	11
Norme generali	
Articolo 1.	11
<i>Costituzione e denominazione</i>	
Articolo 2.	11
<i>Sede, stemma e gonfalone</i>	
Articolo 3.	142
<i>Finalità</i>	
Articolo 4.	12
<i>Autonomia</i>	
Articolo 5.	12
<i>Oggetto dello Statuto</i>	
TITOLO II	134
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione	
Capo I	143
Organi di governo	
Articolo 6.	143
<i>Organi della Comunità</i>	
Articolo 7.	143
<i>Altri Organismi della Comunità</i>	
Articolo 8.	134
<i>L'Assemblea il Consiglio</i>	
Articolo 9.	135
<i>Attribuzioni dell'Assemblea Consiglio</i>	
Articolo 10.	14
<i>Approvazione dei Consigli comunali</i>	
Articolo 11.	155
<i>Funzionamento del Consiglio, l'Assemblea</i>	
Articolo 12.	155
<i>Presidente</i>	
Articolo 13.	166
<i>Mozione di sfiducia</i>	
Articolo 14.	166
<i>Compiti del Presidente</i>	
Articolo 15.	176
<i>Giunta della Comunità Comitato esecutivo</i>	
Articolo 16.	176
<i>Compiti e funzionamento del Comitato la Giunta</i>	
Articolo 17.	177
<i>Cause di incompatibilità e di ineleggibilità</i>	
Articolo 18.	178
<i>Conferenza dei Sindaci</i>	
Articolo 19.	178
<i>Gruppi consiliari assembleari</i>	

Articolo 2019 .	pag. 198
<i>Commissioni <u>consigliari assembleari</u></i>	
Articolo 240 .	198
<i>Revisore dei Conti</i>	
Articolo 221 .	199
<i>Il Consigliere</i>	
Articolo 232 .	199
<i>Diritti del Consigliere</i>	
Articolo 243 .	2049
<i>Rinvio</i>	
Capo II	2049
Poteri e competenze	
Articolo 254 .	2049
<i>Principi</i>	
Articolo 26 .	20
<i>Strumenti di programmazione</i>	
Articolo 27 .	20
<i>Programmazione strategica</i>	
Articolo 28 .	20
<i>Programmazione attuativa</i>	
Articolo 29 .	21
<i>Controllo sulla programmazione strategica</i>	
Articolo 30 .	21
<i>Controllo sulla programmazione attuativa</i>	
Articolo 3425 .	2024
<i>Competenze e potestà regolamentare</i>	
Articolo 3226 .	214
<i>Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata</i>	
Articolo 3327 .	212
<i>Trasferimento volontario</i>	
Articolo 3428 .	222
<i>Ulteriori competenze</i>	
Capo III	223
Forme e organi di partecipazione	
Articolo 35-29 .	2322
<i>Partecipazione <u>partecipazione e consultazione</u></i>	
Articolo 360 .	223
<i>Petizioni</i>	
Articolo 371 .	243
<i>Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 38 .	24
<i>Consultazione</i>	
Articolo 39 .	24
<i>Istruttoria pubblica</i>	
Articolo 4032 .	2243
<i>Referendum - Norme generali</i>	
Articolo 4433 .	235
<i>Referendum - Esclusioni</i>	

Articolo <u>4234.</u>	pag. <u>254</u>
<i>Referendum propositivo</i>	
Articolo <u>4335.</u>	<u>245</u>
<i>Referendum consultivo</i>	
<u>Articolo 36</u> Articolo 44.	<u>2624</u>
<i>Consulte</i> <i>Referendum confermativo</i>	
Articolo <u>4537.</u>	<u>256</u>
<i>Conferenza orientativa</i>	
Articolo <u>4638.</u>	<u>246</u>
<i>Difensore Civico</i>	
Articolo <u>4739.</u>	<u>256</u>
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità</i>	
Articolo <u>4840.</u>	<u>265</u>
<i>Attivazione dell'istituto</i>	
 TITOLO III	 <u>278</u>
I servizi pubblici e le attività economiche	
Articolo <u>491.</u>	<u>278</u>
<i>Servizi pubblici locali</i>	
Articolo <u>5042.</u>	<u>287</u>
<i>Attività economiche</i>	
 TITOLO IV	 <u>289</u>
Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni	
Articolo <u>5443.</u>	<u>289</u>
<i>Principio di collaborazione</i>	
Articolo <u>5244.</u>	<u>289</u>
<i>Convenzioni</i>	
Articolo <u>5345.</u>	<u>289</u>
<i>Partecipazione ad accordi di programma</i>	
Articolo <u>5446.</u>	<u>2930</u>
<i>Consorzi</i>	
Articolo <u>5547.</u>	<u>2930</u>
<i>Intese</i>	
 TITOLO V	 <u>3034</u>
Bilancio e finanza della Comunità	
Articolo <u>5486.</u>	<u>3034</u>
<i>Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</i>	
Articolo <u>5749.</u>	<u>3034</u>
<i>Bilancio e contabilità</i>	
Articolo <u>5850.</u>	<u>3034</u>
<i>Patrimonio</i>	
Articolo <u>5951.</u>	<u>3132</u>
<i>Tesoriere</i>	

TITOLO VI	pag.	332
Organizzazione della Comunità		
Articolo 6452.		323
Principi e criteri di gestione		
Articolo 6453.		323
Regolamento di organizzazione		
Articolo 6454.		333
Personale		
Articolo 6455.		334
Segretario generale		
Articolo 6456.		334
Funzione dirigenziale		
TITOLO VII		345
Modifiche dello Statuto		
Articolo 6457.		345
Modifica dello Statuto		
TITOLO VIII		346
Norme transitorie		
Articolo 6458.		356
Norme transitorie		

Preambolo

Il territorio delle Giudicarie costituisce un'entità geograficamente e storicamente definita del Trentino sud-occidentale. Gli elementi naturali e la collocazione geografica, ma anche la storia vissuta insieme hanno dato alla popolazione giudicariense una chiara identità culturale.

• *La storia parla di Giudicarie unite nelle differenze*

Il territorio giudicariense è formato dagli alti bacini dei fiumi Chiese e Sarca, del primo per la parte che va dalla Sella di Bondo al Lago d'Idro, del secondo per la parte da Campiglio alla Forra del Limarò. In passato fu indicato col corrispondente medievale *Judicaria* o con l'espressione *Sette Pievi*.

I Longobardi (568-774 d.C.) chiamarono *judex* il funzionario incaricato di governare i distretti strategici già costituiti dai Romani in distretti militari. Uno di essi era la *Judicaria Summa Laganensis* che oltre al bacino trentino del Chiese comprendeva l'intero bacino della Sarca.

Il nome *Sette Pievi* invece fu sempre riferito al territorio delle attuali Giudicarie, che aveva sette centri amministrativi e religiosi: tre al di qua (rispetto a chi viene da Trento) del passo del Durone (*citra Duronum*), cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre (*ultra*) quel confine, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino. Le *Sette Pievi* erano poste sotto l'unica giurisdizione di Stenico.

Gli insediamenti più antichi sono i villaggi su palafitta di Fiavé che vanno dal 2.000 al 1.200 a.C. Tracce di altri insediamenti si trovano a Stenico, Bondo, Roncone e Storo. A quel tempo i fondovalle erano inabitabili, per cui la presenza umana si stabilì in quota.

Dopo la conquista romana e la collegata evangelizzazione del territorio e dopo una lunga occupazione longobarda, le attuali Giudicarie entrarono gradualmente a far parte del Principato vescovile di Trento, istituito nei primi anni del secondo millennio. Il territorio fu unificato dalla creazione dell'unico punto amministrativo di Stenico. Per gli ottocento anni che seguirono la popolazione giudicariense ebbe nel vescovo un comune riferimento dal duplice volto, spirituale e temporale, ma la gente vide in lui prima di tutto il signore che dettava o confermava le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava eserciti.

Nel 1255 il vescovo Egnone concesse in perpetuo "*a tutti i sindaci della Judicaria*" il diritto di associarsi e darsi Statuti, di svolgere liberamente i loro commerci con esenzione dai dazi, di essere esentati dal servizio militare fuori dai confini del Principato.

Nel 1290 Mainardo del Tirolo, preoccupato della fedeltà dei Giudicariensi, concesse a questi una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei sindaci delle Giudicarie.

Il più importante momento di unione politica dei Giudicariensi è costituito dagli Statuti del 1407, concessi dal vescovo Giorgio Lichtenstein agli "*homines de tota Judicaria*". Stabilirono che il vicario di Stenico fosse eletto col beneplacito dei Giudicariensi, che questi fossero esentati dalla manutenzione dei castelli e da collette e dazi straordinari, che fossero eletti il sindaco generale e presentati gli ufficiali della valle e che la residenza delle autorità fosse nel centro delle Giudicarie.

Nel frattempo si era venuto affermando in tutte le Giudicarie un elemento strutturale comune, che favorì una responsabile amministrazione decentrata. Sono le antiche comunità, che nella loro autonomia furono caratterizzate dal territorio indiviso, amministrato dai *vicini* (abitanti del *vicus*). Durarono fino all'epoca napoleonica, quando furono istituiti i

Comuni moderni, ma di esse si mantiene oggi solida traccia nei 91 Comuni Catastali e nelle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico.

A partire dalla metà del secolo XV, le Giudicarie furono separate nella trattazione delle cause civili: a Stenico c'era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio, a Preore e poi a Tione il foro per le altre quattro Pievi. Le Giudicarie quindi divennero due: *Judicaria Citeriore* o *Esteriore* e *Judicaria Ulteriore* o *Interiore*, così che il nome da singolare - *Judicaria* - divenne plurale in volgare - Giudicarie. Il territorio apparve così ad un tempo unito e giuridicamente distinto nelle successive conferme dagli Statuti del vescovo Giorgio Hack (1447, 1451) e nei tre "Privilegi" del vescovo Bernardo Cles (1516, 1522, 1525).

Nei tre secoli che seguirono la popolazione giudicariense si mantenne unita nella difesa dei suoi diritti e privilegi di fronte alla politica vescovile e alle ingerenze dei conti del Tirolo. Ne sono esempio la cosiddetta Guerra delle Noci (1579-80) e la rivolta contro il nuovo dazio di Tempesta (1772).

Durante il periodo del Principato vescovile di Trento le Pievi delle Giudicarie godevano del diritto di essere rappresentate presso l'autorità vescovile da un *Comun generale*, che ebbe sede a Preore e continuò fino al 1803.

In epoca moderna e contemporanea i fatti della cosiddetta "storia grande" coinvolsero spesso le Giudicarie in un comune destino. Ai pastori e boscaioli giudicariensi capitò più volte di scorgere torme d'armati che risalivano o discendevano le valli. All'inizio furono gli squadroni dei mercenari, poi li seguirono i drappelli dell'esercito di Napoleone (1796) e le colonne bavaresi ed austriache, quindi la truppa multicolore dei Corpi Franchi nel 1848 e dei Garibaldini nel 1866, fino all'arrivo delle truppe italiane nella Grande Guerra 1915-18.

La terra avara indusse molti Giudicariensi ad emigrare. Dapprima fu un fenomeno stagionale, che vide parecchi uomini validi recarsi in Lombardia e Piemonte a segare i grossi tronchi per ricavarne assi, a lavorare come braccianti, vetrai, salumieri, arrotini, spazzacamini, pigiatori d'uva e cantinieri. Negli ultimi anni dell'Ottocento nacque poi la migrazione transoceanica, che assorbì quella interna all'Italia. Il fenomeno migratorio in direzione degli Stati Uniti si arrestò quasi completamente con lo scoppio della prima guerra mondiale.

All'inizio del Novecento partì proprio dalle Giudicarie, grazie a don Lorenzo Guetti, un'idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno fertilissimo, svolgendo un'azione di servizio del mondo contadino.

Il passaggio alla società industriale, del turismo e dei servizi avvenne nel secondo dopoguerra. La richiesta di manodopera provocò un'autentica rivoluzione economico-sociale che rischiò di stravolgere l'identità della comunità e di offuscare molti dei valori che avevano cementato la società del passato.

Nel periodo in cui il Trentino appartenne direttamente all'impero asburgico (1815-1918), le Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: di Tione con 27 Comuni, di Stenico con 15, di Condino con 22. I tre Giudizi ebbero un riferimento unitario prima nel Capitanato Circolare di Rovereto e poi, dal 1850, nel Capitanato di Tione.

Durante il periodo fascista i Comuni giudicariensi furono ridotti a 16: 5 in Rendena, 3 nella Busa di Tione, 4 in Val del Chiese, 4 nelle Esteriori.

• *Gli aspetti geografici e strutturali*

Il territorio della Comunità delle Giudicarie si estende per 1.176 chilometri quadrati delimitati da precisi confini: a sud e ad ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di Non (Tn), ad est le Valli dei Laghi e del Sarca (Tn).

Al loro interno le Giudicarie sono storicamente suddivise nelle Giudicarie Esteriori o Citeriori ad est, e nelle Giudicarie Interiori o Ulteriori ad ovest; le prime si

identificano nei tre altopiani del *Banate*, del *Bleggio* e del *Lomaso*, mentre le seconde si suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della *Val Rendena* a nord, della *Busa di Tione* al centro e delle *Valli di Bono* e del *Chiese* a sud.

Nel suo insieme si tratta di un territorio prettamente montano, morfologicamente accidentato, che racchiude gli alti bacini imbriferi dei fiumi Sarca e Chiese, vi spiccano i gruppi granitici dell'Adamello e della Presanella ed il gruppo dolomitico del Brenta. In pochi chilometri si passa dai 3.000 metri di quota delle alte cime a nord, ai 400 metri delle Terme di Comano ad est e del lago d'Idro a sud.

Le Giudicarie rappresentano un fenomeno geologico singolare, definito "*sistema tettonico delle Giudicarie*". Il succedersi delle fratture, delle pieghe e delle fraglie e delle varie dislocazioni che interessano le masse rocciose superficiali del territorio, considerato dai geologi di grande importanza nella struttura delle Alpi meridionali, risulta determinato dal sollevamento dell'intero settore dell'Adamello che si è prepotentemente contrapposto, con le sue rocce intrusive, alle masse calcareo-dolomitiche del Gruppo di Brenta. Si tratta di uno dei fenomeni geologici più appariscenti del mondo, per la particolarità forse unica di una situazione che ha sconvolto l'insieme della stratigrafia delle rocce, nel sovrastarsi e contrapporsi a contatto con elementi rocciosi, così da offrire una diversificata morfologia del rilievo.

La superficie del territorio della Comunità è in gran parte ricoperta da folto manto boschivo, in preponderanza formato da selve di conifere d'alto pregio; notevole la presenza dell'improduttivo (rocce e ghiacciai), mentre risulta piuttosto limitata la parte agricola (campi, prati e pascoli).

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei quali sorge nel fondovalle, lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in quota, retaggio di una civiltà che traeva sostentamento dall'utilizzazione dei boschi e dall'allevamento. Nei tre centri maggiori (Storo, Tione e Pinzolo) si concentra il 30% della popolazione residente nella Comunità.

In un territorio montano e accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e lontano dai maggiori centri amministrativi e commerciali, assume importanza strategica la rete delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona e l'altra. La rete stradale ha il suo punto di snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è spartiacque delle tre direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio.

• *La società giudicariense*

Nel corso del tempo la società giudicariense si è organizzata come una comunità diffusa, caratterizzata da servizi e strutture in grado di garantire un'ampia autosufficienza e di dare risposte adeguate ai principali bisogni della popolazione: i servizi socio-sanitari con la presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le attività educative e formative di ogni ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori, gli uffici periferici dello Stato e della Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in collaborazione con gli Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) al Parco Naturale Adamello Brenta ed al Comprensorio - che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo dell'intera comunità giudicariense -, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità della vita che oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale.

La cultura dominante mescola gli aspetti della cultura di montagna, che da secoli anima la vita dei Giudicariensi, ai tratti della modernità trasmessi dai mezzi di comunicazione e dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori tradizionali legati alla famiglia, alla solidarietà diffusa, alla cultura del lavoro ed all'amore per la propria terra, che un tempo plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate che ampliano comunque le opzioni ed accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani generazioni.

Le tematiche ora accennate sono aggravate dall'evoluzione del quadro demografico che in pochi decenni ha visto il passaggio da fenomeni di emigrazione verso stati europei ed extraeuropei a crescenti flussi di immigrazione di stranieri provenienti da varie parti del mondo, con nuove problematiche di accoglienza, integrazione sociale e confronto culturale.

Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di medio periodo con vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto artigianale ed industriale, la Busa di Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio delle imprese e dei cittadini, la Val Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice incontro fra l'agricoltura ed il turismo termale.

• *La nuova configurazione istituzionale*

La storica unità del territorio delle Giudicarie, sempre sancita nei secoli, è stata riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che con la L.P. n. 7 del 12 settembre 1967 di approvazione del P.U.P. ha suddiviso il territorio provinciale in undici Comprensori, ai quali sono state attribuite, nel tempo, varie funzioni, soprattutto delegate dalla Provincia. Difficoltà oggettive, di carattere politico ed organizzativo, hanno però impedito la completa realizzazione di quel disegno, che avrebbe probabilmente permesso un decentramento territoriale della politica e dell'economia. E' innegabile tuttavia che i Comprensori hanno svolto una benefica funzione nella vita sociale trentina e giudicariense, sia avvicinando gli utenti alle istituzioni, sia nella gestione di vari servizi, contribuendo alla crescita della qualità della vita e alla trasformazione dell'economia, accompagnando il passaggio da quella prettamente agricola a quella mista.

La L.P. n. 3 del 16 giugno 2006 ha fatto riemergere l'antico concetto di comunità ed ha come obiettivo quello di raggiungere una sempre maggiore identificazione degli abitanti con le loro comunità di appartenenza.

Le modifiche introdotte dalla L.P. 12 del 13 novembre 2014 hanno delineato un nuovo assetto istituzionale, in particolare per quello che riguarda i rapporti con i Comuni. Inoltre le numerose fusioni approvate nel territorio, in ragione delle grazie alle quali il numero dei Comuni è passato da 39 a 25, hanno contribuito a semplificare e snellire i rapporti tra questi Enti e la Comunità, qualificando la stessa anche come partner per la gestione dei servizi, in affiancamento alle gestioni associate previste dalla L.P. 3/2006. Per questa ragione le nuove Comunità sono strutturate in modo che siano gestite dai Comuni stessi in forma associata.

Le nuove Comunità sono tuttavia Enti Associativi più evoluti rispetto al Comprensorio, in quanto il trasferimento delle funzioni dalla Provincia ai Comuni e la loro gestione in forma associata da parte della Comunità ne rafforza l'autonomia e la capacità di rispondere ai bisogni della popolazione locale, rispetto al precedente impianto legislativo basato su rigide deleghe provinciali. La Provincia diviene quindi, nella fase matura dell'Autonomia, un Ente di indirizzo e programmazione che demanda la gestione delle competenze ai soggetti locali più vicini al cittadino. Comuni e Comunità sono i principali interlocutori di questo cambiamento.

TITOLO I
Norme generali

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. La Comunità delle Giudicarie è costituita dai Comuni di ~~Bersone, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bordo, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Breguzzo, Brione, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Cimago, Comano Terme, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fivè, Giustino, Lardaro, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Prezzo, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Banale, Spiazza, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone, Vigo-Rendena, Villa Rendena, Zuelo.~~

2. La Comunità delle Giudicarie è Ente Pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.

3. Il territorio della Comunità delle Giudicarie è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

4. La Comunità delle Giudicarie è composta al suo interno da quattro zone di riferimento:

- a) Valle del Chiese
- b) Busa di Tione
- c) Val Rendena
- d) Giudicarie Esteriori.

5. Con atto deliberativo del Consiglio ~~l'Assemblea~~, approvato a maggioranza dei suoi componenti, verranno individuati i Comuni appartenenti alle singole zone, tenendo conto dell'eventuale articolazione territoriale dei Comuni. Le zone sono individuate secondo criteri geografici; il Sindaco di un Comune che abbia frazioni abitate ricadenti in più zone partecipa ad ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle Conferenze nelle quali è ricompresa la frazione.

6. Con deliberazione del Consiglio ~~l'Assemblea~~, approvata a maggioranza dai suoi componenti, su proposta dei Comuni interessati, potrà essere modificata la composizione delle zone di cui al punto 4.

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità delle Giudicarie è situata nel territorio del Comune di Tione di Trento.

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione del Presidente della Comunità.

3. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone.

4. Gli stessi sono adottati dal Consiglio ~~l'Assemblea~~ della Comunità che approverà anche il regolamento che ne disciplinerà l'uso, nonché i casi di concessione dello stemma agli Enti o associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità.

Articolo 3.

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni e le Comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.P. n. 3 del 2006, persegue:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche;
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché delle autonomie decisionali e funzionali;
- c) la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'importanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- d) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;
- e) il riconoscimento delle peculiarità delle singole zone che compongono la Comunità.

Articolo 4.

Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzativa-amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 5.

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) la costituzione degli Organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) il numero dei componenti del Comitato esecutivo e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità, nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- a)c) i rapporti economici e giuridici tra la Comunità ed i Comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale 3 del 2006, per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- e)d) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le procedure per la definizione di attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;
- d) le modalità per il conferimento delle funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai Comuni alla Comunità;

- e) l'organizzazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum ed il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto del capo V ter della legge provinciale 3 del 2006; come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- ~~g)h)~~ le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte;
- h)i) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Comunità svolge anche le funzioni ed i compiti che l'ordinamento nazionale degli Enti Locali attribuisce alle Comunità Montane. Si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le Leggi che disciplinano le Comunità Montane.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 6.

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) il Consiglio l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo la Giunta.
- ~~d) la Conferenza dei Sindaci~~

Articolo 7.

Altri Organismi della Comunità

1. Sono altri organismi della Comunità:

- ~~a) Soppresso;~~
- a) La Conferenza dei sindaci
- b) I Gruppi consiliari assembleari;
- c) Le Commissioni consiliari assembleari;
- d) Il Revisore dei Conti.

Articolo 8.

Il Consiglio L'Assemblea

1. Il Consiglio L'Assemblea è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede e da sedici componenti.

2. Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 17 quater e seguenti del capo V bis della legge provinciale 3 del 2006e;

a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio.

b) per i tre quinti, arrotondati all'unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

3. Il Presidente e i tre quinti dei componenti dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale.

I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio secondo quanto stabilito nella legge provinciale.

4. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche gli eventuali assessori non consiglieri, senza diritto di voto.

6. Il Presidente della Comunità può invitare il Presidente della Conferenza dei Sindaci ad intervenire alle riunioni del Consiglio L'Assemblea per la trattazione di specifici argomenti.

Formattato: Rientro: Sinistro: 2,5 cm,
Nessun elenco puntato o numerato

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,
Prima riga: 2,5 cm, Numerazione
automatica + Livello:1 + Stile
numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia
da:3 + Allineamento: A sinistra +
Allinea a: 2,5 cm + Tabulazione dopo:
3,14 cm + Rientra di: 3,14 cm

Articolo 9.

Attribuzioni del Consiglio L'Assemblea

1. Il Consiglio L'Assemblea rappresenta l'intera popolazione dei Comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all' Consiglio Assemblea:

a) ~~soppresso;~~

b) ~~soppresso;~~

c) ~~a) nominare il Revisore dei conti;~~

d) ~~b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;~~

e) ~~c) approvare i regolamenti di competenza della Comunità;~~

f) ~~d) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuare le rispettive forme e modalità gestionali e, in detti casi, svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto;~~

g) ~~nei casi di cui alla lettera f), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto;~~

h) ~~e) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;~~

i) ~~f) la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;~~

g) approvare i bilanci annuali e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

h) le intese e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;

i) deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;

m) ~~gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a quella stabilito dalla normativa provinciale;~~

n) approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;

ke) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;

lp) ~~deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;~~

m) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi.

ne) ogni altra competenza demandata dalla legge.

3. Il Consiglio ~~L'Assemblea~~ elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

Articolo 10.

Approvazione dei Consigli comunali

~~1. Le seguenti tipologie di deliberazioni assembleari devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei Consigli dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione:~~

a) ~~quelle relative a criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche generali, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;~~

b) ~~quelle relative ad atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie.~~

~~2. Le deliberazioni dei Consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del Presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate.~~

~~3. Nel caso in cui le deliberazioni di cui al punto 1, siano approvate dai Consigli comunali con le maggioranze previste dallo stesso punto e qualora non meno dei due terzi dei Consigli comunali di una zona come definita dall'art. 1, si esprimano in senso negativo, rispetto alle deliberazioni previste dal comma 1, l'Assemblea deve pronunciarsi nuovamente in via definitiva su di esse.~~

Formattato: Tabulazioni: 1,5 cm, Allineato a sinistra

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,53 cm, Sporgente 0,71 cm, SpazioPrima: 3 pt, Dopo: 3 pt, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, Colore carattere: Automatico

Articolo 140.

Funzionamento dell'Assemblea Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'Assemblea Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro sei mesi dalla sua costituzione.

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all'articolo 10 dello Statuto;
- be) le norme inerenti l'assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni dell'Assemblea Consiglio.

3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in materia di funzionamento dell'Assemblea del Comprensorio delle Giudicarie.

43. Il Consiglio L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

54. In caso di urgenza, il Consiglio L'Assemblea può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia notificato almeno ventiquattro ore prima.

56. Le deliberazioni dell'Assemblea Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

67. Ogni deliberazione dell'Assemblea Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.

78. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

89. L'Assemblea Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

94. Le deliberazioni di competenza del Consiglio la Assemblea non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio la Assemblea nella prima riunione successiva, a pena di decadenza.

140. Le sedute del Consiglio L'Assemblea sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge, lo Statuto o il regolamento, esse debbano essere segrete.

11 Il Presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri deleghe su specifiche materie, delimitandone funzioni e termini. Il Consigliere delegato esercita funzioni consultive ausiliarie del Presidente. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità di carica aggiuntiva per le proprie funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese per le missioni e trasferte autorizzate dal Presidente, nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 121.

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Consiglio ed il Comitato L'Assemblea e la Giunta.

2. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale.

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Formattato: Normale, Rientro: Prima riga: 2,5 cm, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Non regolare lo spazio tra testo asiatico e caratteri numerici, Tabulazioni: Non a 3,17 cm

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: Colore carattere: Automatico

Articolo 132.

Mozione di sfiducia

1. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia si applica quanto previsto dalla normativa provinciale e regionale.

Articolo 143.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio ed il Comitato ~~L'Assemblea e la Giunta ed è membro del Consiglio delle Autonomie Locali.~~

2. In particolare il Presidente:

- a) Nel rispetto della legge provinciale ~~D~~determina il numero e nomina gli Assessori e ripartisce le competenze ~~gli affari~~ fra i componenti ~~del Comitato~~ ~~la Giunta della~~ Comunità;
- b) controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e della Giunta ~~Consiglio e del~~ Comitato;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) ~~adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza della Giunta che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti.~~
- f) ~~e) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione del Comitato~~ ~~la Giunta;~~
- g) ~~f) rappresenta la Comunità nelle assemblee delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;~~
- h) ~~g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio~~ ~~L'Assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal~~ ~~Comitato~~ ~~la Giunta;~~
- i) ~~h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;~~
- j) ~~i) può intervenire nelle Commissioni consiliari~~ ~~assembleari;~~
- k) ~~j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio~~ ~~L'Assemblea;~~
- l) ~~k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.~~

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato ~~la Giunta~~ e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione ~~al Consiglio~~ ~~la~~ ~~Assemblea~~ nella prima seduta utile.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o ~~impedimento temporaneo.~~

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Articolo 154.

Comitato esecutivo ~~Giunta della~~ Comunità

1. Il Comitato esecutivo ~~La~~ ~~Giunta~~ della Comunità è composto dal Presidente e da ~~tre un minimo~~ ~~Assessori~~ ~~di quattro ed un massimo di sette~~ ~~Assessori~~, nominati dal Presidente medesimo, scelti anche all'esterno del Consiglio ~~L'Assemblea~~, dando rappresentatività territoriale alle zone geografiche, così come definite dall'art.1.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm,
Prima riga: 2,5 cm, Numerazione
automatica + Livello:1 + Stile
numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia
da:4 + Allineamento: A sinistra +
Allinea a: 2,5 cm + Tabulazione dopo:
3,14 cm + Rientra di: 3,14 cm,
Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra

~~2. Possono essere nominati al massimo due un-assessori esterni. Non possono essere nominati Assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi della Giunta.~~

3. Il Comitato La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la presenza di ambo i generi.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,47 cm, Numerazione automatica + Livello: 1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da: 2 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Tabulazione dopo: 3,1 cm + Rientra di: 3,1 cm, Tabulazioni: 2,75 cm, Allineato a sinistra + Non a 3 cm

Articolo 165.

Compiti e funzionamento della Giunta Comitato

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente, al Consiglio/Assemblea, al Segretario generale e ai Funzionari, e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta Comitato adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare, il Comitato la Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio/Assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

3. Il Comitato La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti della Giunta.

4. Le riunioni dell'Organo esecutivo non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Gli eventuali assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

Formattato: Stile 14 pt Giustificato Prima riga: 286 cm1, Allineato a sinistra, Rientro: Prima riga: 1 cm, SpazioPrima: 3 pt, Dopo: 3 pt, Nessun elenco puntato o numerato, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri, Tabulazioni: 0 cm, Allineato a sinistra + 2,5 cm, Allineato a sinistra

5. In caso di urgenza, il comitato esecutivo può adottare con i poteri del consiglio le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica dello stesso entro sessanta giorni a pena di decadenza.

4.6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere:

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

Articolo 176

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità

1. Al Presidente, ai componenti del Comitato e del Consiglio la Giunta e ai Consiglieri si applicano, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e dalle normative regionali ivi richiamate in quanto compatibili dall'ordinamento regionale, rispettivamente per la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere, nonché i procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime.

2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorché il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.

3. Il Consiglio/Assemblea, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:

- per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
- nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

5. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 18.

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte del territorio della Comunità. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco più anziano di età entro trenta giorni dalla costituzione dell'Assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza prevista per la nomina dei consiglieri dei Comuni. Entro i successivi trenta giorni, la conferenza elegge il proprio presidente. Il presidente della Conferenza dei Sindaci può invitare il Presidente della Comunità ad intervenire alle riunioni.

2. La Conferenza dei Sindaci esprime un parere sugli atti dell'Assemblea concernenti:

- le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
- la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
- gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità.

3. La Conferenza dei Sindaci, previa richiesta dell'Assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della Comunità.

4. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono ed esprime validamente i propri pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

5. La Conferenza, inoltre, esprime pareri su tutte le materie di interesse della Comunità che le siano sottoposte da parte della Giunta.

Articolo 17

Conferenza dei sindaci

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte, è istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Comunità e si deve tenere entro novanta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio. Il primo argomento all'ordine del giorno è l'elezione del Presidente. Il Presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla conferenza, con funzioni di Vice Presidente.

3. Il Presidente della Comunità partecipa alla Conferenza dei sindaci, senza diritto di voto.

4. La Conferenza dei sindaci ha funzioni consultive in relazione agli argomenti o agli atti di importanza strategica sottoposti alla sua attenzione da parte del Presidente della Comunità o da parte del Presidente della stessa Conferenza.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti. La Conferenza può approvare un proprio regolamento per disciplinare nel dettaglio le ulteriori modalità di funzionamento.

6. Assiste e verbalizza il Segretario generale o altro dipendente della Comunità.

Formattato: Non Evidenziato
Formattato: Titolo 1, Allineato a sinistra, Tabulazioni: Non a 3 cm
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, Non Evidenziato
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, Non Evidenziato
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, Non Evidenziato
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web
Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web

Articolo 198.

Gruppi assembleari consiglieri

1. I Consiglieri membri del Consiglio l'Assemblea sono tenuti a precisare, nella prima seduta della stessa cui prendono parte, il Gruppo consigliare assembleare cui intendono aderire. Ogni Gruppo provvederà entro un mese ad eleggere il proprio capogruppo e comunicarlo al Presidente della Comunità.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento dei Gruppi, il Consiglio l'Assemblea adoterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 140.

3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno tre cinque Consiglieri.

4. Quei Consiglieri che entro il termine non avranno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un Gruppo consiliare o non costituiscono un Gruppo per mancanza del numero predetto, faranno parte del Gruppo misto.

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, (asiatico) Giapponese (Giappone)

Formattato: Tabulazioni: 2 cm, Allineato a sinistra + 2,25 cm, Allineato a sinistra + Non a 1,77 cm

Formattato: Rientro: Prima riga: 2,25 cm

Formattato: Tabulazioni: 2,25 cm, Allineato a sinistra

Articolo 2019.

Commissioni consiliari assembleari

1. Il Consiglio l'Assemblea può costituire Commissioni assembleari consiliari per l'elaborazione di proposte concernenti particolari settori di competenza.

2. Nelle Commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni, il Consiglio l'Assemblea adoterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 140.

4. -Ai lavori della Commissione devono essere invitati il Presidente della Comunità e l'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.

5. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Articolo 240.

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli Uffici della Comunità.

2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio l'Assemblea della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute del Comitato e del Consiglio la Giunta e dell'Assemblea per relazionare su specifici argomenti.

Articolo 221.

Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti al Consigliere comunale.

2. Con riferimento alla decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, delle normative regionali ivi richiamate in quanto compatibili, le norme sull'ordinamento dei Comuni.

3. Qualora i componenti del Consiglio l'Assemblea non intervengano a tre sedute assembleari consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Articolo 232.

Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ~~l'Assemblea~~ ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio ~~l'Assemblea~~, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione nonché proposte di deliberazioni congiuntamente ad altri tre ~~dieci~~ Consiglieri;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Il Consigliere, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, gode degli ulteriori diritti riconosciuti dalla legge regionale al Consigliere comunale.

~~Articolo 24.~~ Articolo 243

~~Rinvio~~ Rinvio

~~1. Per quanto non direttamente disposto da questo Capo si rinvia alle disposizioni del regolamento di cui al comma 13 dell'art. 16 della L.P. 3/2006.~~

1. Per quanto non disposto da questo capo si rinvia al capo V della legge provinciale 3 del 2006 ed ai provvedimenti attuativi relativi allo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Comunità.

Capo II

Poteri e competenze

Articolo 254.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e rete internet.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 26.

Strumenti di programmazione

1. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.

2. Costituiscono livelli della programmazione della Comunità:

- a) la programmazione di livello strategico;
- b) la programmazione di livello attuativo.

Articolo 27.

Programmazione strategica

1. Il Piano di Sviluppo costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con il Piano di Sviluppo, la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni ed alle peculiarità locali.

2. Il Piano di Sviluppo della Comunità contiene, in particolare:

- a) l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità;
- b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali;
- c) le modalità di realizzazione degli obiettivi;
- d) l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi;
- e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi ed alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa.

3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del Piano di Sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interesse a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità.

4. Il Piano è approvato dall'Assemblea e diviene efficace con la procedura di codecisione di cui all'art. 10 del presente Statuto.

5. Il Piano ha durata indeterminata e può essere aggiornato anche in occasione del rinnovo degli Organi di governo della Comunità.

Articolo 28.

Programmazione attuativa

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio Piano di Sviluppo:

- a) dei progetti intersettoriali individuati dal Piano;
- b) del programma generale delle opere pubbliche previsto dall'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36;
- c) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore.

2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo. Per le medesime finalità, entro due anni dalle eventuali modifiche della programmazione strategica, la Comunità procede alla ricognizione ed alla rettifica delle incoerenze contenute nei diversi strumenti di programmazione attuativa.

Formatto: Rientro: Sinistro: 0,53 cm, Sporgente 0,71 cm, Numerazione automatica + Livello:2 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 1,9 cm + Rientra di: 2,54 cm

~~Articolo 29.~~

~~Controllo sulla programmazione strategica~~

~~1. Trascorsi trenta mesi dalla nomina della Giunta, la stessa presenta all'Assemblea una relazione circa lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo.~~

~~2. L'Assemblea, con deliberazione soggetta alla procedura di codecisione di cui all'art. 10 del presente Statuto:~~

- ~~a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti ed i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;~~
- ~~b) approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni necessarie.~~

~~Articolo 30.~~

~~Controllo sulla programmazione attuativa~~

~~1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa vigente.~~

~~2. L'Assemblea può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.~~

~~Articolo 3425.~~

~~Competenze e potestà regolamentare~~

~~1. La Comunità esercita e svolge:~~

- ~~a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;~~
- ~~b) le funzioni relative a specifici modelli di sviluppo territoriale integrati di cui i compiti e le attività all'articolo 8 comma 5 bis dei Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;~~
- ~~c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, anche ai sensi dell'articolo 9 bis comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.~~

~~2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi, necessari alla loro gestione, ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.~~

~~3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.~~

~~Articolo 3226.~~

~~Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata~~

~~1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, commi 42 e 13 e 3 bis.~~

~~2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera J) bis, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. e ss.mm., la Comunità svolge i compiti e le ulteriori funzioni attività dei Comuni individuate, per i quali sia stabilito con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la gestione associata.~~

Formattato: Non Evidenziato

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 3327.

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dell'articolo 9 bis della stessa norma, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. Il Consiglio L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

- a) materie di riferimento;
- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;
- d) durata e termini di decorrenza;
- e) forme di consultazione degli enti contraenti;
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
- g) reciproci obblighi e garanzie.

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio L'Assemblea.

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

7. La proposta, approvata dal Consiglio L'Assemblea, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.

Articolo 3428.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, compatibilmente con gli strumenti generali di programmazione a fine di , per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha

facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione sono disciplinati da apposito regolamento, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

Capo III

Forme e organi di partecipazione

Articolo 35.

Partecipazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Per favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali, gli Enti ed i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in Assemblea, organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili), purché operanti concretamente nell'ambito della Comunità, possono inviare al Presidente della Comunità richiesta per l'iscrizione in un apposito elenco. Ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e lo Statuto e l'indicazione, da parte del legale rappresentante, della persona designata per i rapporti con la Comunità.

3. La Giunta accerta l'esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e della conseguente decisione; ne dà comunicazione agli interessati. Contro il provvedimento negativo della Giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, entro trenta giorni. La decisione dell'Assemblea costituisce atto definitivo.

4. I soggetti ammessi alla partecipazione ai sensi del comma 3, ed iscritti nell'apposito elenco, hanno diritto:

- a) a formulare proposte circa le linee fondamentali di sviluppo economico-sociale e di assetto urbanistico della Comunità;
- b) ad essere consultati e ad esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pareri e proposte circa i documenti preliminari contenenti indicazioni ed illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive dei piani e dei programmi di competenza della Comunità, nonché circa i progetti del piano urbanistico e del programma di sviluppo della Comunità, le eventuali loro variazioni ed i necessari adeguamenti, nel rispetto delle procedure fissate dalla legge;
- c) all'invio di memorie e proposte alla Giunta ed all'Assemblea su temi comunque interessanti la Comunità stessa;
- d) al ricevimento dell'invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente organizzati dalla Comunità.

5. Per la conservazione dei diritti di cui al presente articolo, la comunicazione deve essere ripresentata entro tre mesi dal rinnovo dell'Assemblea.

6. Con apposito regolamento, l'Assemblea potrà individuare nuove forme di partecipazione.

Articolo 29.

Partecipazione e consultazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,47 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Rientra di: 5,46 cm, Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra + Non a 3 cm

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

2. Oltre ai casi disciplinati dal processo partecipativo di cui agli articoli 17 decies e seguenti della legge provinciale 3 del 2006, la Comunità può disporre la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo, nell'ambito delle materie di propria competenza. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

3. La consultazione può essere indetta dal Consiglio su proposta del Comitato o su proposta di due un-quinto dei componenti del Consiglio.

4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

5. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Formattato: SpazioPrima: 3 pt, Dopo: 3 pt, Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra

Articolo 360. *Petizioni*

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla Comunità petizioni con le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di questo Statuto, si intende per petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio l'Assemblea o del Comitato la Giunta una questione di interesse della Comunità.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera e sono presentate al Presidente che le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'Assemblea o del Comitato la Giunta, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

4. Sull'esito delle petizioni è data informazione al primo firmatario.

Articolo 371.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità fissate per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 38.

Consultazione

1. La Comunità favorisce la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo, nell'ambito delle materie di propria competenza. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

3. La consultazione può essere indetta dall'Assemblea su proposta della Giunta o da un quinto dei componenti l'Assemblea.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

~~4. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.~~

Articolo 39 **Istruttoria pubblica**

~~1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.~~

~~2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.~~

~~3. Con regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.~~

Articolo 4032.

Referendum - Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo, e consultivo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara, per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

3. Il Presidente, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25 per cento la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito del referendum impegna l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Formattato: Non Evidenziato

Articolo 4133.

Referendum - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni appartenenti alla Comunità.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a. a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c. al personale della Comunità;
- d. allo Statuto della Comunità, fatto salvo per quanto previsto dal referendum confermativo, ed al regolamento di funzionamento interno del Consiglio/Assemblea;
- e. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge;
- f. gli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni;
- g. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 4234. **Referendum propositivo**

1. Il referendum propositivo può essere richiesto da un Comitato promotore composto da almeno ~~cinquecento~~ ~~cento~~ ~~cento~~ (max Legge Regionale) cittadini.

Formattato: Non Evidenziato

2. Entro quaranta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio L'Assemblea nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

3. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma terzo, il Comitato promotore procede, entro il termine di ~~due mesi~~ ~~centottanta~~ ~~giorni~~ decorrenti dalla comunicazione del Comitato dei Garanti, alla raccolta delle sottoscrizioni che devono essere pari ad almeno il ~~cinque~~ ~~10~~ per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

Formattato: Non Evidenziato

5. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 4 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

6. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

7. Nel caso in cui prima dell'indizione del referendum il Consiglio L'Assemblea deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Articolo 4335.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio L'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Il giudizio di ammissibilità è assorbito dal parere favorevole del Segretario generale.

3. Salva diversa valutazione da parte del Consiglio L'Assemblea, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.

4. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Titolo 5, Allineato a sinistra, Rientro: Prima riga: 0 cm, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 3 cm, Destro 0 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 1,59 cm + Tabulazione dopo: 2,22 cm + Rientro di: 2,22 cm, Controlla righe isolate, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri, Tabulazioni: 0,5 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,75 cm + 2,22 cm

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Articolo 36

Referendum confermativo

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale applicabili per i comuni.

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto.

3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute.

4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio di Comunità e dai Comuni. Non è ammesso il referendum parziale.

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sostenuta dalle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento del numero complessivo degli elettori dei comuni facenti parte della Comunità delle Giudicarie ed aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale, da raccogliersi entro novanta giorni dalla notifica di ammissione dello stesso.

6. La presentazione, assunta al protocollo della Comunità nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo

dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del quesito, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale.

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.

9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di Comunità e dei Consigli comunali che hanno, in precedenza, approvato il testo.

Articolo 44.

Consulte

1. L'Assemblea, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può costituire Consulte per indirizzare la propria attività in relazione a specifici settori di attività o a particolari componenti della popolazione.

2. Il provvedimento di cui al comma primo individua altresì la composizione e i compiti delle relative Consulte.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Consulte sono definite dal regolamento di cui all'art. 11.

Articolo 4537.

Conferenza orientativa

1. Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 4638.

Difensore Civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Articolo 4739.

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Non Grassetto, Non Corsivo, Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Myriad Web, 11 pt, Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman, Non Grassetto

Formattato: Normale, Allineato a sinistra, Rientro: Prima riga: 0 cm, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt

provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 4840.

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:

- a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio Difensore Civico;
- b) convenzione con il Difensore Civico del Consiglio Provinciale;
- c) convenzioni con altra Comunità o -Comune.

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO III
I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 491.
Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, ~~ai sensi fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.~~

2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare, spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito Consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

4. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 5042.
Attività economiche

1. La Comunità può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 5143.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano nel territorio ed in particolare con le Aziende di Servizi alla persona, con l'Ente Parco Adamello-Brenta, con i Consorzi BIM del Sarca e del Chiese, con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, avvalendosi delle forme collaborative ritenute più convenienti ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi.

Articolo 5244.

Convenzioni

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Le convenzioni di cui all'articolo precedente, deliberate dal ~~Consiglio~~^{L'Assemblea} a maggioranza assoluta dei ~~Consiglieri~~^{assegnati}, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione, la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 5345.

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dal ~~Consiglio~~^{L'Assemblea}.

2. Il Presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 5446.

Consorzi

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed Enti Pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio /L'Assemblea mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il rappresentante della Comunità in seno al Consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio /L'Assemblea. Prima dell'approvazione del bilancio del Consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il Presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente al Consiglio /L'Assemblea, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

Articolo 5547.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito Comunitario.

TITOLO V
Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 5648.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio, nei modi previsti dalla normativa e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 5749.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

2. La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.

3. Il bilancio ed i suoi allegati annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da

consentire la lettura dettagliata ed intelligibile, per programmi, servizi ed interventi e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione di copertura l'atto è privo di efficacia per la Comunità.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 5850.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

~~3. La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del Comprensorio delle Giudicarie, a' sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006.~~

Articolo 59¹.

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, Il Consiglio~~L'Assemblea~~ definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

TITOLO VI
Organizzazione della Comunità

Articolo 6052.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi - uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5.—La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la costituiscono o di altri Enti Pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6.—La Comunità riconosce ed adotta la metodologia introdotta dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 per quanto riguarda i controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico ed il controllo sulle società partecipate non quotate.

Formattato: Rientro: Prima riga: 2,47 cm, Nessun elenco puntato o numerato, Tabulazioni: 2,75 cm, Allineato a sinistra

Articolo 6453.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 6254.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il personale ~~degli altri comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri Enti Pubblici~~ eventualmente assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest'ultima ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1990)".

Articolo 6355.

Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il Segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il Presidente lo richieda.

Articolo 6456.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'Organo esecutivo e dal Consiglio/Assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato ~~la Giunta~~ dei risultati della loro attività.

Formattato: Stile 14 pt Giustificato
Prima riga: 286 cm1, Allineato a
sinistra, Numerazione automatica +
Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ...
+ Comincia da:6 + Allineamento: A
sinistra + Allinea a: 1,59 cm +
Tabulazione dopo: 2,22 cm + Rientra
di: 2,22 cm

TITOLO VII
Modifiche dello Statuto

Articolo 6557.
Modifica dello Statuto

1. La procedura di modifica del presente Statuto è stabilita dalla legge provinciale.

TITOLO VIII
Norme transitorie


Articolo 6658.
Norme transitorie

1. La Comunità delle Giudicarie subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Compensorio delle Giudicarie.
2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Compensorio delle Giudicarie, rimangono in vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità.

Comunità delle Giudicarie

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~GIUDICARIA~~
CONSILIARE
N. 27 DD. 11.8.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani



STATUTO

della

Comunità delle Giudicarie

Il Membro Designato
Michela Simoni

Il Presidente
Giorgio Butterini

Il Segretario generale .
Michele Carboni



Allegato B alla deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 dd. 29.06.2016

<i>Preambolo</i>	pag.	7
TITOLO I		11
Norme generali		11
Articolo 1.		11
<i>Costituzione e denominazione</i>		
Articolo 2.		11
<i>Sede, stemma e gonfalone</i>		
Articolo 3.		11
<i>Finalità</i>		
Articolo 4.		12
<i>Autonomia</i>		
Articolo 5.		12
<i>Oggetto dello Statuto</i>		
TITOLO II		14
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione		
Capo I		14
Organi di governo		14
Articolo 6.		14
<i>Organi della Comunità</i>		
Articolo 7.		14
<i>Altri Organismi della Comunità</i>		
Articolo 8.		14
<i>Il Consiglio</i>		
Articolo 9.		15
<i>Attribuzioni del Consiglio</i>		
Articolo 10.		15
<i>Funzionamento del Consiglio</i>		
Articolo 11.		16
<i>Presidente</i>		
Articolo 12.		16
<i>Mozione di sfiducia</i>		
Articolo 13.		16
<i>Compiti del Presidente</i>		
Articolo 14.		17
<i>Comitato esecutivo</i>		
Articolo 15.		17
<i>Compiti e funzionamento del Comitato</i>		
Articolo 16.		18
<i>Cause di incompatibilità e di ineleggibilità</i>		
Articolo 17.		18
<i>Conferenza dei Sindaci</i>		
Articolo 18.		18
<i>Gruppi consiliari</i>		
Articolo 19.		19
<i>Commissioni consiliari</i>		

Articolo 20.	19
<i>Revisore dei Conti</i>	
Articolo 21.	19
<i>Il Consigliere</i>	
Articolo 22.	19
<i>Diritti del Consigliere</i>	
Articolo 23.	20
<i>Rinvio</i>	
Capo II	20
Poteri e competenze	
Articolo 24.	20
<i>Principi</i>	
Articolo 25.	20
<i>Competenze e potestà regolamentare</i>	
Articolo 26.	21
<i>Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata</i>	
Articolo 27.	21
<i>Trasferimento volontario</i>	
Articolo 28.	22
<i>Ulteriori competenze</i>	
Capo III	22
Forme e organi di partecipazione	
29	22
<i>partecipazione e consultazione</i>	
Articolo 30.	22
<i>Petizioni</i>	
Articolo 31.	23
<i>Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 32.	23
<i>Referendum - Norme generali</i>	
Articolo 33.	23
<i>Referendum - Esclusioni</i>	
Articolo 34.	24
<i>Referendum propositivo</i>	
Articolo 35.	24
<i>Referendum consultivo</i>	
Articolo 36	24
<i>Referendum confermativo</i>	
Articolo 37.	25
<i>Conferenza orientativa</i>	
Articolo 38.	25
<i>Difensore Civico</i>	
Articolo 39.	25
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità</i>	
Articolo 40.	25
<i>Attivazione dell'istituto</i>	

TITOLO III	27
I servizi pubblici e le attività economiche	
Articolo 41.	27
<i>Servizi pubblici locali</i>	
Articolo 42.	27
<i>Attività economiche</i>	
TITOLO IV	28
Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni	
Articolo 43.	28
<i>Principio di collaborazione</i>	
Articolo 44.	28
<i>Convenzioni</i>	
Articolo 45.	28
<i>Partecipazione ad accordi di programma</i>	
Articolo 46.	29
<i>Consorzi</i>	
Articolo 47.	29
<i>Intese</i>	
TITOLO V	30
Bilancio e finanza della Comunità	
Articolo 48.	30
<i>Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</i>	
Articolo 49.	30
<i>Bilancio e contabilità</i>	
Articolo 50.	30
<i>Patrimonio</i>	
Articolo 51.	31
<i>Tesoriere</i>	
TITOLO VI	32
Organizzazione della Comunità	
Articolo 52.	32
<i>Principi e criteri di gestione</i>	
Articolo 53.	32
<i>Regolamento di organizzazione</i>	
Articolo 54.	33
<i>Personale</i>	
Articolo 55.	33
<i>Segretario generale</i>	
Articolo 56.	33
<i>Funzione dirigenziale</i>	

TITOLO VII	34
Modifiche dello Statuto	
Articolo 57.	34
<i>Modifica dello Statuto</i>	

TITOLO VIII	34
Norme transitorie	
Articolo 58.	35
<i>Norme transitorie</i>	

Preambolo

Il territorio delle Giudicarie costituisce un'entità geograficamente e storicamente definita del Trentino sud-occidentale. Gli elementi naturali e la collocazione geografica, ma anche la storia vissuta insieme hanno dato alla popolazione giudicariense una chiara identità culturale.

• *La storia parla di Giudicarie unite nelle differenze*

Il territorio giudicariense è formato dagli alti bacini dei fiumi Chiese e Sarca, del primo per la parte che va dalla Sella di Bondo al Lago d'Idro, del secondo per la parte da Campiglio alla Forra del Limarò. In passato fu indicato col corrispondente medievale *Judicaria* o con l'espressione *Sette Pievi*.

I Longobardi (568-774 d.C.) chiamarono *judex* il funzionario incaricato di governare i distretti strategici già costituiti dai Romani in distretti militari. Uno di essi era la *Judicaria Summa Laganensis* che oltre al bacino trentino del Chiese comprendeva l'intero bacino della Sarca.

Il nome *Sette Pievi* invece fu sempre riferito al territorio delle attuali Giudicarie, che aveva sette centri amministrativi e religiosi: tre al di qua (rispetto a chi viene da Trento) del passo del Durone (*citra Duronum*), cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre (*ultra*) quel confine, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino. Le *Sette Pievi* erano poste sotto l'unica giurisdizione di Stenico.

Gli insediamenti più antichi sono i villaggi su palafitta di Fiavé che vanno dal 2.000 al 1.200 a.C. Tracce di altri insediamenti si trovano a Stenico, Bondo, Roncone e Storo. A quel tempo i fondovalle erano inabitabili, per cui la presenza umana si stabilì in quota.

Dopo la conquista romana e la collegata evangelizzazione del territorio e dopo una lunga occupazione longobarda, le attuali Giudicarie entrarono gradualmente a far parte del Principato vescovile di Trento, istituito nei primi anni del secondo millennio. Il territorio fu unificato dalla creazione dell'unico punto amministrativo di Stenico. Per gli ottocento anni che seguirono la popolazione giudicariense ebbe nel vescovo un comune riferimento dal duplice volto, spirituale e temporale, ma la gente vide in lui prima di tutto il signore che dettava o confermava le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava eserciti.

Nel 1255 il vescovo Egnone concesse in perpetuo "*a tutti i sindaci della Giudicaria*" il diritto di associarsi e darsi Statuti, di svolgere liberamente i loro commerci con esenzione dai dazi, di essere esentati dal servizio militare fuori dai confini del Principato.

Nel 1290 Mainardo del Tirolo, preoccupato della fedeltà dei Giudicariensi, concesse a questi una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei sindaci delle Giudicarie.

Il più importante momento di unione politica dei Giudicariensi è costituito dagli Statuti del 1407, concessi dal vescovo Giorgio Lichtenstein agli "*homines de tota Judicaria*". Stabilirono che il vicario di Stenico fosse eletto col beneplacito dei Giudicariensi, che questi fossero esentati dalla manutenzione dei castelli e da collette e dazi straordinari, che fossero eletti il sindaco generale e presentati gli ufficiali della valle e che la residenza delle autorità fosse nel centro delle Giudicarie.

Nel frattempo si era venuto affermando in tutte le Giudicarie un elemento strutturale comune, che favorì una responsabile amministrazione decentrata. Sono le antiche comunità, che nella loro autonomia furono caratterizzate dal territorio indiviso, amministrato dai *vicini* (abitanti del *vicus*). Durarono fino all'epoca napoleonica, quando furono istituiti i

Comuni moderni, ma di esse si mantiene oggi solida traccia nei 91 Comuni Catastali e nelle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico.

A partire dalla metà del secolo XV, le Giudicarie furono separate nella trattazione delle cause civili: a Stenico c'era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio, a Preore e poi a Tione il foro per le altre quattro Pievi. Le Giudicarie quindi divennero due: *Judicaria Citeriore o Esteriore* e *Judicaria Ulteriore o Interiore*, così che il nome da singolare - *Judicaria* - divenne plurale in volgare - Giudicarie. Il territorio apparve così ad un tempo unito e giuridicamente distinto nelle successive conferme dagli Statuti del vescovo Giorgio Hack (1447, 1451) e nei tre "Privilegi" del vescovo Bernardo Cles (1516, 1522, 1525).

Nei tre secoli che seguirono la popolazione giudicariense si mantenne unita nella difesa dei suoi diritti e privilegi di fronte alla politica vescovile e alle ingerenze dei conti del Tirolo. Ne sono esempio la cosiddetta Guerra delle Noci (1579-80) e la rivolta contro il nuovo dazio di Tempesta (1772).

Durante il periodo del Principato vescovile di Trento le Pievi delle Giudicarie godevano del diritto di essere rappresentate presso l'autorità vescovile da un *Comun generale*, che ebbe sede a Preore e continuò fino al 1803.

In epoca moderna e contemporanea i fatti della cosiddetta "storia grande" coinvolsero spesso le Giudicarie in un comune destino. Ai pastori e boscaioli giudicariensi capitò più volte di scorgere torme d'armati che risalivano o discendevano le valli. All'inizio furono gli squadroni dei mercenari, poi li seguirono i drappelli dell'esercito di Napoleone (1796) e le colonne bavaresi ed austriache, quindi la truppa multicolore dei Corpi Franchi nel 1848 e dei Garibaldini nel 1866, fino all'arrivo delle truppe italiane nella Grande Guerra 1915-18.

La terra avara indusse molti Giudicariensi ad emigrare. Dapprima fu un fenomeno stagionale, che vide parecchi uomini validi recarsi in Lombardia e Piemonte a segare i grossi tronchi per ricavarne assi, a lavorare come braccianti, vetrai, salumieri, arrotini, spazzacamini, pigiatori d'uva e cantinieri. Negli ultimi anni dell'Ottocento nacque poi la migrazione transoceanica, che assorbì quella interna all'Italia. Il fenomeno migratorio in direzione degli Stati Uniti si arrestò quasi completamente con lo scoppio della prima guerra mondiale.

All'inizio del Novecento partì proprio dalle Giudicarie, grazie a don Lorenzo Guetti, un'idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno fertilissimo, svolgendo un'azione di servizio del mondo contadino.

Il passaggio alla società industriale, del turismo e dei servizi avvenne nel secondo dopoguerra. La richiesta di manodopera provocò un'autentica rivoluzione economico-sociale che rischiò di stravolgere l'identità della comunità e di offuscare molti dei valori che avevano cementato la società del passato.

Nel periodo in cui il Trentino appartenne direttamente all'impero asburgico (1815-1918), le Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: di Tione con 27 Comuni, di Stenico con 15, di Condino con 22. I tre Giudizi ebbero un riferimento unitario prima nel Capitanato Circolare di Rovereto e poi, dal 1850, nel Capitanato di Tione.

Durante il periodo fascista i Comuni giudicariensi furono ridotti a 16: 5 in Rendena, 3 nella Busa di Tione, 4 in Val del Chiese, 4 nelle Esteriori.

• ***Gli aspetti geografici e strutturali***

Il territorio della Comunità delle Giudicarie si estende per 1.176 chilometri quadrati delimitati da precisi confini: a sud e ad ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di Non (Tn), ad est le Valli dei Laghi e del Sarca (Tn).

Al loro interno le Giudicarie sono storicamente suddivise nelle **Giudicarie Esteriori** o **Citeriori** ad est, e nelle **Giudicarie Interiori** o **Ulteriori** ad ovest; le prime si

identificano nei tre altopiani del *Banale*, del *Bleggio* e del *Lomaso*, mentre le seconde si suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della *Val Rendena* a nord, della *Busa di Tione* al centro e delle *Valli di Bono* e del *Chiese* a sud.

Nel suo insieme si tratta di un territorio prettamente montano, morfologicamente accidentato, che racchiude gli alti bacini imbriferi dei fiumi Sarca e Chiese, vi spiccano i gruppi granitici dell'Adamello e della Presanella ed il gruppo dolomitico del Brenta. In pochi chilometri si passa dai 3.000 metri di quota delle alte cime a nord, ai 400 metri delle Terme di Comano ad est e del lago d'Idro a sud.

Le Giudicarie rappresentano un fenomeno geologico singolare, definito "*sistema tettonico delle Giudicarie*". Il succedersi delle fratture, delle pieghe e delle fraglie e delle varie dislocazioni che interessano le masse rocciose superficiali del territorio, considerato dai geologi di grande importanza nella struttura delle Alpi meridionali, risulta determinato dal sollevamento dell'intero settore dell'Adamello che si è prepotentemente contrapposto, con le sue rocce intrusive, alle masse calcareo-dolomitiche del Gruppo di Brenta. Si tratta di uno dei fenomeni geologici più appariscenti del mondo, per la particolarità forse unica di una situazione che ha sconvolto l'insieme della stratigrafia delle rocce, nel sovrastarsi e contrapporsi a contatto con elementi rocciosi, così da offrire una diversificata morfologia del rilievo.

La superficie del territorio della Comunità è in gran parte ricoperta da folto manto boschivo, in preponderanza formato da selve di conifere d'alto pregio; notevole la presenza dell'improduttivo (rocce e ghiacciai), mentre risulta piuttosto limitata la parte agricola (campi, prati e pascoli).

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei quali sorge nel fondovalle, lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in quota, retaggio di una civiltà che traeva sostentamento dall'utilizzazione dei boschi e dall'allevamento. Nei tre centri maggiori (Storo, Tione e Pinzolo) si concentra il 30% della popolazione residente nella Comunità.

In un territorio montano e accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e lontano dai maggiori centri amministrativi e commerciali, assume importanza strategica la rete delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona e l'altra. La rete stradale ha il suo punto di snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è spartiacque delle tre direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio.

• *La società giudicariense*

Nel corso del tempo la società giudicariense si è organizzata come una comunità diffusa, caratterizzata da servizi e strutture in grado di garantire un'ampia autosufficienza e di dare risposte adeguate ai principali bisogni della popolazione: i servizi socio-sanitari con la presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le attività educative e formative di ogni ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori, gli uffici periferici dello Stato e della Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in collaborazione con gli Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) al Parco Naturale Adamello Brenta ed al Comprensorio - che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo dell'intera comunità giudicariense -, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità della vita che oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale.

La cultura dominante mescola gli aspetti della cultura di montagna, che da secoli anima la vita dei Giudicariensi, ai tratti della modernità trasmessi dai mezzi di comunicazione e dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori tradizionali legati alla famiglia, alla solidarietà diffusa, alla cultura del lavoro ed all'amore per la propria terra, che un tempo plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate che ampliano comunque le opzioni ed accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani generazioni.

Le tematiche ora accennate sono aggravate dall'evoluzione del quadro demografico che in pochi decenni ha visto il passaggio da fenomeni di emigrazione verso stati europei ed extraeuropei a crescenti flussi di immigrazione di stranieri provenienti da varie parti del mondo, con nuove problematiche di accoglienza, integrazione sociale e confronto culturale.

Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di medio periodo con vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto artigianale ed industriale, la Busa di Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio delle imprese e dei cittadini, la Val Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice incontro fra l'agricoltura ed il turismo termale.

- ***La nuova configurazione istituzionale***

La storica unità del territorio delle Giudicarie, sempre sancita nei secoli, è stata riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che con la L.P. n. 7 del 12 settembre 1967 di approvazione del P.U.P. ha suddiviso il territorio provinciale in undici Comprensori, ai quali sono state attribuite, nel tempo, varie funzioni, soprattutto delegate dalla Provincia. Difficoltà oggettive, di carattere politico ed organizzativo, hanno però impedito la completa realizzazione di quel disegno, che avrebbe probabilmente permesso un decentramento territoriale della politica e dell'economia. E' innegabile tuttavia che i Comprensori hanno svolto una benefica funzione nella vita sociale trentina e giudicariense, sia avvicinando gli utenti alle istituzioni, sia nella gestione di vari servizi, contribuendo alla crescita della qualità della vita e alla trasformazione dell'economia, accompagnando il passaggio da quella prettamente agricola a quella mista.

La L.P. n. 3 del 16 giugno 2006 ha fatto riemergere l'antico concetto di comunità ed ha come obiettivo quello di raggiungere una sempre maggiore identificazione degli abitanti con le loro comunità di appartenenza.

Le modifiche introdotte dalla L.P. 12 del 13 novembre 2014 hanno delineato un nuovo assetto istituzionale, in particolare per quello che riguarda i rapporti con i Comuni. Inoltre le numerose fusioni approvate nel territorio, in ragione delle quali il numero dei Comuni è passato da 39 a 25, hanno contribuito a semplificare e snellire i rapporti tra questi Enti e la Comunità, qualificando la stessa anche come partner per la gestione dei servizi, in affiancamento alle gestioni associate previste dalla L.P. 3/2006.

TITOLO I *Norme generali*

Articolo 1. *Costituzione e denominazione*

1. La **Comunità delle Giudicarie** è costituita dai Comuni di Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Comano Terme, Fivè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pieve di Bono Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone.

2. La **Comunità delle Giudicarie** è Ente Pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.

3. Il territorio della **Comunità delle Giudicarie** è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

4. La **Comunità delle Giudicarie** è composta al suo interno da quattro zone di riferimento:

- a) Valle del Chiese
- b) Busa di Tione
- c) Val Rendena
- d) Giudicarie Esteriori.

5. Con atto deliberativo del Consiglio, approvato a maggioranza dei suoi componenti, verranno individuati i Comuni appartenenti alle singole zone, tenendo conto dell'eventuale articolazione territoriale dei Comuni. Le zone sono individuate secondo criteri geografici; il Sindaco di un Comune che abbia frazioni abitate ricadenti in più zone partecipa ad ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle Conferenze nelle quali è ricompresa la frazione.

6. Con deliberazione del Consiglio, approvata a maggioranza dai suoi componenti, su proposta dei Comuni interessati, potrà essere modificata la composizione delle zone di cui al punto 4.

Articolo 2. *Sede, stemma e gonfalone*

1. La sede legale della **Comunità delle Giudicarie** è situata nel territorio del Comune di Tione di Trento.

2. Gli organi della **Comunità** possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della **Comunità**, su decisione del Presidente della **Comunità**.

3. La **Comunità** è dotata di uno stemma e di un gonfalone.

4. Gli stessi sono adottati dal Consiglio che approverà anche il regolamento che ne disciplinerà l'uso, nonché i casi di concessione dello stemma agli Enti o associazioni operanti nel territorio della **Comunità** e le relative modalità.

Articolo 3. *Finalità*

1. La **Comunità** rappresenta indistintamente i Comuni e le **Comunità** locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.P. n. 3 del 2006, persegue:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche;
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché delle autonomie decisionali e funzionali;
- c) la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'importanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- d) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;
- e) il riconoscimento delle peculiarità delle singole zone che compongono la Comunità.

Articolo 4.

Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzativa-amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 5.

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) la costituzione degli Organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) il numero dei componenti del Comitato esecutivo e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità, nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) i rapporti economici e giuridici tra la Comunità ed i Comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale 3 del 2006, per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- d) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le procedure per la definizione di attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;
- e) l'organizzazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum ed il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto del capo V ter della legge provinciale 3 del 2006;
- h) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte;

- i) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Comunità svolge anche le funzioni ed i compiti che l'ordinamento nazionale degli Enti Locali attribuisce alle Comunità Montane. Si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le Leggi che disciplinano le Comunità Montane.

TITOLO II
***Organi di governo, competenze della Comunità
e istituti di partecipazione***

Capo I
Organi di governo

Articolo 6.
Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo.

Articolo 7.
Altri Organismi della Comunità

1. Sono altri organismi della Comunità:

- a) La Conferenza dei sindaci;
- b) I Gruppi consiliari;
- c) Le Commissioni consiliari;
- d) Il Revisore dei Conti.

Articolo 8.
Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede e da sedici componenti.

2. Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 17 quater e seguenti del capo V bis della legge provinciale 3 del 2006;

3. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche gli eventuali assessori non consiglieri, senza diritto di voto.

5. Il Presidente della Comunità può invitare il Presidente della Conferenza dei Sindaci ad intervenire alle riunioni del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.

Articolo 9.
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta al Consiglio:

- a. nominare il Revisore dei conti;

- b. approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c. approvare i regolamenti di competenza della Comunità;
- d. organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali e, in detti casi, svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto;
- e. deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
- f. la pianificazione del territorio, i programmi di sviluppo economico e sociale;
- g. approvare i bilanci annuali e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- h. le intese e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- i. deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
- j. approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- k. approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
- l. deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
- m. approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;
- n. ogni altra competenza demandata dalla legge.

3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

Articolo 10.

Funzionamento del Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti,

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le norme inerenti l'assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

4. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stesso sia notificato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

6. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.

7. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

8. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

9. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva, a pena di decadenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge, lo Statuto o il regolamento, esse debbano essere segrete.

11 Il Presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri deleghe su specifiche materie, delimitandone funzioni e termini. Il Consigliere delegato esercita funzioni consultive ausiliarie del Presidente. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità di carica aggiuntiva per le proprie funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese per le missioni e trasferte autorizzate dal Presidente, nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 11.

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Consiglio ed il Comitato.

2. Il Presidente è eletto sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale.

Articolo 12.

Mozione di sfiducia

1. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia si applica quanto previsto dalla normativa provinciale e regionale.

Articolo 13.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio ed il Comitato.

2. In particolare il Presidente:

- a) Nel rispetto della legge provinciale nomina gli Assessori e ripartisce le competenze fra i componenti del Comitato;
- b) controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione del Comitato;
- f) rappresenta la Comunità nelle Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;

- g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Comitato;
 - h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) può intervenire nelle Commissioni consiliari;
 - j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
 - k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Articolo 14.

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo della Comunità è composto dal Presidente e da tre Assessori, nominati dal Presidente medesimo, scelti anche all'esterno del Consiglio, dando rappresentatività territoriale alle zone geografiche, così come definite dall'art.1.
2. Possono essere nominati al massimo due assessori esterni.
3. Il Comitato deve essere composto in modo da assicurare la presenza di ambo i generi.

Articolo 15.

Compiti e funzionamento del Comitato

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente, al Consiglio, al Segretario generale e ai Funzionari, e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta al Comitato adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.
2. In particolare, il Comitato svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità.
4. Le riunioni dell'Organo esecutivo non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Gli eventuali assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.
5. In caso di urgenza, il comitato esecutivo può adottare con i poteri del consiglio le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica dello stesso entro sessanta giorni a pena di decadenza.
6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 16

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità

1. Al Presidente, ai componenti del Comitato e del Consiglio si applicano, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e dalle normative regionali ivi richiamate.

2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorché il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.

3. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:

- a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
- b) nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

5. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 17

Conferenza dei sindaci

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte, è istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Comunità e si deve tenere entro novanta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio. Il primo argomento all'ordine del giorno è l'elezione del Presidente. Il Presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla conferenza, con funzioni di Vice Presidente.

3. Il Presidente della Comunità partecipa alla Conferenza dei sindaci, senza diritto di voto.

4. La Conferenza dei sindaci ha funzioni consultive in relazione agli argomenti o agli atti di importanza strategica sottoposti alla sua attenzione da parte del Presidente della Comunità o da parte del Presidente della stessa Conferenza.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti. La Conferenza può approvare un proprio regolamento per disciplinare nel dettaglio le ulteriori modalità di funzionamento.

6. Assiste e verbalizza il Segretario generale o altro dipendente della Comunità.

Articolo 18.

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri membri del Consiglio sono tenuti a precisare, nella prima seduta della stessa cui prendono parte, il Gruppo consiliare cui intendono aderire. Ogni Gruppo provvederà

entro un mese ad eleggere il proprio capogruppo e comunicarlo al Presidente della Comunità.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento dei Gruppi, il Consiglio adotterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 10.

3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.

4. Quei Consiglieri che entro il termine non avranno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un Gruppo consiliare o non costituiscono un Gruppo per mancanza del numero predetto, faranno parte del Gruppo misto.

Articolo 19.

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari per l'elaborazione di proposte concernenti particolari settori di competenza.

2. Nelle Commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni, Il Consiglio adotterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 10.

4. Ai lavori della Commissione devono essere invitati il Presidente della Comunità e l'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.

5. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20.

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli Uffici della Comunità.

2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute del Comitato e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

Articolo 21.

Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti al Consigliere comunale.

2. Con riferimento alla decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, delle normative regionali ivi richiamate.

3. Qualora i componenti del Consiglio non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Articolo 22.

Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione nonché proposte di deliberazioni congiuntamente ad altri tre Consiglieri;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Il Consigliere, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, gode degli ulteriori diritti riconosciuti dalla legge regionale al Consigliere comunale.

Articolo 23 Rinvio

1. Per quanto non disposto da questo capo si rinvia al capo V della legge provinciale 3 del 2006 ed ai provvedimenti attuativi relativi allo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Comunità.

Capo II *Poteri e competenze*

Articolo 24.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e rete internet.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 25.

Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:

- a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;
- b) le funzioni relative a specifici modelli di sviluppo territoriale integrati di cui all'articolo 8 comma 5 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;
- c) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, anche ai sensi dell'articolo 9 bis comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi, necessari alla loro gestione, ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia

perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 26.

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, comma 13 e 3 bis.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera J) bis, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità svolge i compiti e le ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 27.

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dell'articolo 9 bis della stessa norma, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio, salvo quelli derivanti dall'ordinamento statale e regionale, *diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.*

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

- a) materie di riferimento;
- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;
- d) durata e termini di decorrenza;
- e) forme di consultazione degli enti contraenti;
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
- g) reciproci obblighi e garanzie.

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

7. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.

Articolo 28.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, a fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

Capo III

Forme e organi di partecipazione

Articolo 29.

Partecipazione e consultazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Oltre ai casi disciplinati dal processo partecipativo di cui agli articoli 17 decies e seguenti della legge provinciale 3 del 2006, la Comunità può disporre la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo, nell'ambito delle materie di propria competenza. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

3. La consultazione può essere indetta dal Consiglio su proposta del Comitato o su proposta di un quinto dei componenti del Consiglio.

4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

5. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Articolo 30.

Petizioni

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla Comunità petizioni con le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di questo Statuto, si intende per petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio o del Comitato una questione di interesse della Comunità.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera e sono presentate al Presidente che le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio o del Comitato, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

4. Sull'esito delle petizioni è data informazione al primo firmatario.

Articolo 31.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità fissate per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 32.

Referendum - Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo, consultivo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara, per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

3. Il Presidente, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'esito del referendum impegna l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Articolo 33.

Referendum - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni appartenenti alla Comunità.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a. a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c. al personale della Comunità;
- d. allo Statuto della Comunità, fatto salvo per quanto previsto dal referendum confermativo, ed al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
- e. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge;
- f. gli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni;
- g. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 34.

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo può essere richiesto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini.
2. Entro quaranta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
3. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma terzo, il Comitato promotore procede, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Comitato dei Garanti, alla raccolta delle sottoscrizioni che devono essere pari ad almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
5. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 4 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.
6. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.
7. Nel caso in cui prima dell'indizione del referendum il Consiglio deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Articolo 35.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
2. Il giudizio di ammissibilità è assorbito dal parere favorevole del Segretario generale.
3. Salva diversa valutazione da parte del Consiglio, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.
4. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Articolo 36

Referendum confermativo

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale applicabili per i comuni.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute.
4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio di Comunità e dai Comuni. Non è ammesso il referendum parziale.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sostenuta dalle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento del numero complessivo degli elettori dei comuni facenti parte della Comunità delle Giudicarie ed aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale, da raccogliersi entro novanta giorni dalla notifica di ammissione dello stesso.
6. La presentazione, assunta al protocollo della Comunità nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto

sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del quesito, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale.

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.

9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di Comunità e dei Consigli comunali che hanno, in precedenza, approvato il testo.

Articolo 37.

Conferenza orientativa

1. Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 38.

Difensore Civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Articolo 39.

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 40.

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:

- a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio Difensore Civico;
- b) convenzione con il Difensore Civico del Consiglio Provinciale;
- c) convenzioni con altra Comunità o Comune.

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 41.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.

2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare, spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito Consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

4. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 42.

Attività economiche

1. La Comunità può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 43.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano nel territorio ed in particolare con le Aziende di Servizi alla persona, con l'Ente Parco Adamello-Brenta, con i Consorzi BIM del Sarca e del Chiese, con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, avvalendosi delle forme collaborative ritenute più convenienti ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi.

Articolo 44.

Convenzioni

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Le convenzioni di cui all'articolo precedente, deliberate dal Consiglio, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione, la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 45.

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dal Consiglio.

2. Il Presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 46.

Consorzi

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed Enti Pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il rappresentante della Comunità in seno al Consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio. Prima dell'approvazione del bilancio del Consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il Presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente al Consiglio, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

Articolo 47.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito Comunitario.

TITOLO V
Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 48.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio, nei modi previsti dalla normativa.
5. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 49.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo,
3. Il bilancio ed i suoi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile, e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione di copertura l'atto è privo di efficacia per la Comunità.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 50.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

Articolo 51.

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, Il Consiglio definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

TITOLO VI
Organizzazione della Comunità

Articolo 52.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi - uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la costituiscono o di altri Enti Pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. La Comunità riconosce ed adotta la metodologia introdotta dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 per quanto riguarda i controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico ed il controllo sulle società partecipate non quotate.

Articolo 53.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 54.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il personale degli altri Enti Pubblici eventualmente assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest'ultima ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1990)".

Articolo 55.

Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il Segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il Presidente lo richieda.

Articolo 56.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'Organo esecutivo e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato dei risultati della loro attività.

TITOLO VII
Modifiche dello Statuto

Articolo 57.
Modifica dello Statuto

1. La procedura di modifica del presente Statuto è stabilita dalla legge provinciale.

TITOLO VIII
Norme transitorie

Articolo 58.
Norme transitorie

1. La **Comunità delle Giudicarie** subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio delle Giudicarie.
2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Comprensorio delle Giudicarie, rimangono in vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità.

Punto n. 11 all'OdG

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco spiegando che si tratta in sostanza di approvare le modifiche allo Statuto della Comunità delle Giudicarie, rese necessarie a seguito della variazione della normativa provinciale relativa alle modifiche sulla nomina degli organi e altre modifiche dovute alla nuova normativa provinciale.

Il Consigliere Malacarne prende atto che ci si adegua alla nuova normativa. Evidenzia che in seguito a ciò i Comuni non potranno più dare indirizzi alle Comunità.


Il Sindaco risponde che si può discutere a lungo e avere idee diverse sulla riforma delle Comunità, però ora gli organi sono nominati dagli amministratori comunali e quindi la situazione è diversa dalla precedente.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,15.

Il presente verbale si compone di n. 31 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Antolini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

